

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1864

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI
(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(BONINO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(CANCELLIERI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(SACCOMANNI)

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
(CARROZZA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(ALFANO)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(GIOVANNINI)

CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
(ORLANDO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
(DE GIROLAMO)

CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(LUPI)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(ZANONATO)

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appar-
tenenza dell'Italia all'Unione europea — Legge europea 2013 *bis*

Presentato il 28 novembre 2013

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge europea 2013 *bis*, il Governo, nell'adempire a quanto previsto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) intende compiere un ulteriore sforzo per adeguare la normativa italiana agli obblighi imposti dall'Unione, anche in vista del prossimo semestre di Presidenza europea.

Come è noto, già con la legge 6 agosto 2013, n. 97 (legge europea 2013), è stato avviato un percorso virtuoso finalizzato alla veloce chiusura dei casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e dei casi che hanno dato origine a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Residuando ancora una parte di pre-contenzioso e contenzioso, per la quale si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, occorre quindi fare ricorso nuovamente allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro i ristretti tempi dettati dall'obiettivo prioritario del Governo di presiedere il semestre europeo nel 2014 con il minor numero di infrazioni possibile a carico dell'Italia.

Sinteticamente, con il presente disegno di legge il Governo intende:

chiudere otto procedure di infrazione e 9 Casi EU pilot;

dare attuazione a una sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea;

dare attuazione a due regolamenti (UE);

dare attuazione a una decisione EURATOM del Consiglio.

Di seguito sono illustrati i contenuti del disegno di legge.

Il capo I contiene disposizioni in materia di libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi.

L'articolo 1 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5015/13/EACU in materia di ammissione a borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.

Con nota del 13 maggio 2013, infatti, la Commissione ha rilevato un contrasto tra la condizione di nazionalità imposta dalla disposizione in questione e il principio di non discriminazione posto dall'articolo 18 del TFUE.

Con l'intervento in esame viene eliminato il riferimento alla cittadinanza italiana e, per assicurare un'appropriata destinazione di tali borse, viene espressamente previsto che le stesse siano effettivamente destinate al perfezionamento degli studi in Paesi diversi da quello di residenza.

L'articolo 2 si rende necessario per evitare l'avvio di una procedura di infrazione e superare alcuni rilievi mossi dalla Commissione europea alle norme nazionali di recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure applicabili negli Stati membri al rimpatrio di stranieri in condizioni di soggiorno irregolare, a cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale con il decreto-legge n. 89 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2011.

In particolare, le nuove norme prevedono:

la disciplina dei casi in cui uno straniero in condizioni di soggiorno irregolare nel nostro Paese sia titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea [lettere *a*) e *b*)]. La vigente disciplina prevede che lo straniero dichiarare la sua presenza in Italia entro otto giorni (a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria) e, trascorsi sessanta giorni, in assenza di tale dichiarazione, la possibilità di espulsione dal territorio dell'Unione europea. Secondo le norme eu-

ropee, tuttavia, lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato membro dell'Unione europea può circolare legittimamente negli altri Paesi dell'area Schengen per una durata massima di tre mesi. La nuova disciplina prevede, pertanto, che, fermo restando l'obbligo di dichiarare entro otto giorni la sua presenza in Italia, trascorsi tre mesi, allo straniero deve essere intimato di rientrare nello Stato membro dell'Unione europea che gli ha rilasciato il permesso di soggiorno. Se lo straniero non ottempera a questa prescrizione potrà essere adottato un decreto di espulsione e sarà eseguito l'allontanamento verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Se, invece, lo straniero è pericoloso per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, ovvero se deve essere adottato nei suoi confronti un decreto di espulsione per motivi di prevenzione del terrorismo, l'allontanamento può essere eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno. Allo stesso modo deve essere riammesso nel territorio nazionale lo straniero in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato dall'Italia e rintracciato in condizioni di soggiorno irregolare in un altro Stato membro dell'Unione europea;

L'eseguibilità dell'espulsione amministrativa disposta dal prefetto anche in pendenza dell'obbligo di permanenza domiciliare irrogato dal giudice di pace, per effetto della conversione della pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità dello straniero condannato per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) ovvero per i reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, del medesimo testo unico). La modifica [lettera *c*] si rende necessaria a seguito della pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, nella causa C-430/11. La Corte, nel confermare la sostanziale com-

patibilità del reato di ingresso e soggiorno illegale con la cosiddetta « direttiva rimpatri », ha rilevato un pregiudizio all'attuazione di tale direttiva laddove la disciplina del predetto obbligo di permanenza domiciliare non ne preveda la cessazione a partire dal momento in cui sia possibile eseguire l'allontanamento dello straniero. La mancanza di tale previsione pregiudicherebbe, ad avviso della Corte, l'effetto utile della direttiva, che consiste nell'allontanamento del cittadino di un Paese terzo in condizioni di soggiorno irregolare;

l'inserimento dei divieti di reingresso irrogati dal prefetto con il decreto di espulsione nel sistema informativo Schengen (SIS) [lettera *d*], in modo che appaiano chiare la dimensione europea e la valenza del divieto di rientrare non solo nel territorio italiano ma in tutto il territorio dell'Unione europea;

che il rinvio di uno straniero irregolare verso un altro Stato membro dell'Unione europea può essere effettuato solo se ciò sia previsto da accordi o intese bilaterali entrati in vigore prima della direttiva europea [lettera *d*];

l'interruzione del trattenimento dello straniero in attesa di accompagnamento coatto laddove non esista più alcuna ragionevole prospettiva di eseguire l'allontanamento, come richiesto espressamente dalla disposizione dell'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2008/115/CE. La formulazione letterale della norma riprende quella della direttiva europea e si adegua all'interpretazione che ne ha fornito la Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 30 novembre 2009 nella causa C-357/09 [lettera *e*]. Il trattenimento, invero, sia nella fase iniziale sia in quella delle eventuali successive proroghe, è sempre sottoposto al vaglio dell'autorità giudiziaria, che ne valuta la legittimità anche alla luce dei criteri fissati dalla direttiva europea, pur non espressamente trasposti nell'ordinamento nazionale, se direttamente applicabili, come quello in esame. Il criterio che, con

la presente disposizione, si traspone espressamente nella norma nazionale rappresentata, del resto, il presupposto logico della sussistenza delle circostanze che giustificano la protrazione del trattenimento ai sensi del successivo paragrafo 6 del medesimo articolo 15 della direttiva: la mancata cooperazione dello straniero ovvero il ritardo nell'ottenimento della necessaria documentazione da parte dello Stato terzo competente. Infatti, tali circostanze, espressamente richiamate dall'articolo 14, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 a fondamento della legittimità della proroga del trattenimento, presuppongono che siano ancora in corso le procedure e gli adempimenti occorrenti all'identificazione e all'esecuzione materiale delle operazioni di allontanamento: laddove ogni tentativo sia stato infruttuosamente esperito, non resta che l'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale, entro sette giorni, la cui violazione è, peraltro, penalmente sanzionata;

la rimodulazione della durata del divieto di reingresso imposto dal giudice con la sentenza di condanna per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (articolo 10-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998) e per i reati di inottemperanza all'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale (articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, del medesimo testo unico). Tale durata, che, attualmente, non può essere inferiore a cinque anni, va equiparata a quella del divieto irrogato dal prefetto con il provvedimento di espulsione amministrativa (di norma, da tre a cinque anni). Rimane invariata la durata (non meno di cinque anni) del divieto di reingresso irrogato dal giudice allo straniero condannato per altre ipotesi di reato [lettere *f*) e *g*)]. La modifica si rende necessaria a seguito della citata pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012, nella causa C-430/11, che ha sottolineato, tra l'altro, la necessità di adeguare anche sotto tale profilo la disciplina del reato di ingresso e

soggiorno illegale a quella dell'espulsione amministrativa.

Le norme proposte non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché non richiedono ulteriori o diversi adempimenti rispetto a quelli previsti dalle norme vigenti.

Anche l'inserimento dei divieti di reingresso nel sistema informativo Schengen [lettera *d*)] è un adempimento a cui — pur in assenza della disposizione espressa rimarcata dalla Commissione europea — gli uffici competenti già provvedono dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che ne rappresenta il fondamento giuridico.

L'articolo 3 mira a ottemperare alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea concernente la causa C-385/10 (emessa il 18 ottobre 2012 a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato) contribuendo a risolvere la procedura di infrazione n. 2008/4541, attualmente allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea nella stessa materia, relativa alla commercializzazione dei camini e dei condotti in plastica in Italia.

Con tale sentenza la Corte ha stabilito che la normativa dell'Unione (articoli 34 e 37 del TFUE e direttiva 89/106/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003), « osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti di costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, provenienti da altro Stato membro, all'apposizione della marcatura CE ».

Con la disposizione proposta si sostituisce, pertanto, l'attuale previsione dell'obbligo di marcatura CE con il concetto di idoneità dei prodotti in questione all'uso previsto, espressamente richiamato all'articolo 2 della direttiva 89/106/CEE (come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003) e recepito dal complesso delle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei pro-

dotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 4 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea (EU Pilot 3690/12/MARKT), che ha sostenuto la necessità di prevedere per le attività occasionali e transfrontaliere di investigazione privata un regime autorizzatorio semplificato, rispetto a quello previsto dal comma 2 per le analoghe attività di vigilanza privata.

Pertanto, ai fini dello svolgimento dei servizi anzidetti, viene prevista la semplice notifica alla competente autorità nazionale, la quale si riserva dieci giorni di tempo per la valutazione di eventuali circostanze ostative.

Si tratta, in sostanza, di un'ipotesi di silenzio-assenso che concilia le esigenze di flessibilità organizzativa e di completo adeguamento alla direttiva 2006/123/CE, evidenziate dalla Commissione europea, con quelle di tutela della sicurezza.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il capo II reca disposizioni in materia tributaria.

L'articolo 5, in materia di regime fiscale applicabile a coloro che lavorano in Italia ma sono residenti in altri Stati membri dell'Unione europea o in un altro Paese dello Spazio economico europeo (SEE) (cosiddetti « non residenti Schumacker »), è volto a sanare la procedura di infrazione n. 2013/2027, attualmente allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE.

L'articolo 5 reca quindi, al comma 1, una disposizione che, mediante l'introduzione di un nuovo comma nell'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), estende le medesime agevolazioni fiscali — in termini di deduzioni e detrazioni — previste per i soggetti residenti nel territorio dello Stato ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro

Stato membro dell'Unione europea o in un Paese dello Spazio economico europeo (SEE), producono almeno il 75 per cento del proprio reddito complessivo in Italia (cosiddetti « non residenti Schumacker »), al fine di ottemperare alla censura di incompatibilità del diritto interno con i principi relativi alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori dipendenti e autonomi, di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 45 e 49 del TFUE e ai corrispondenti articoli 28 e 31 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (Accordo SEE), formulata dalla Commissione europea in sede di procedura di infrazione n. 2013/2027.

In particolare, il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 24 deroga espressamente al comma 1 del citato articolo 24 del TUIR il quale, nel definire i criteri generali di determinazione dell'imposta sul reddito dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, esclude questi ultimi dalla fruizione dei medesimi benefici fiscali previsti in favore dei soggetti residenti, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2 e 3 della medesima norma. Tale deroga opera a condizione che il contribuente risieda in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo il quale assicuri un adeguato scambio di informazioni e non goda di agevolazioni fiscali analoghe nel predetto Stato.

Il comma 2 sostituisce l'articolo 1, comma 99, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, contenente una delle cause di esclusione dal regime dei cosiddetti « contribuenti minimi ». Si tratta, in particolare, del requisito della residenza nel territorio dello Stato.

La modifica si è resa necessaria in seguito all'apertura, da parte della Commissione europea, della procedura di infrazione n. 2013/2027 (Regime fiscale delle persone non residenti Schumacker che traggono reddito sul territorio nazionale), notificata con lettera di costituzione in mora C(2013)2223 del 25 aprile 2013. La Commissione ha ritenuto che l'esclusione dell'applicabilità ai « non residenti Schumacker » del regime fiscale dei cosid-

detti contribuenti minimi, di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, regime ora modificato dall'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possa costituire una violazione dei principi di libera circolazione delle persone (articolo 21 del TFUE) e dei lavoratori dipendenti (articoli 45 del TFUE e 28 dell'Accordo SEE) e autonomi (articoli 49 del TFUE e 31 dell'Accordo SEE) e che, pertanto, la Repubblica italiana sia venuta meno ai relativi obblighi.

La modifica normativa, in ottemperanza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, consente anche a soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo SEE (che assicurano un adeguato scambio di informazioni) e i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto, di usufruire del predetto regime agevolato.

La norma comporta oneri finanziari, in termini di minori entrate, quantificati nella relazione tecnica.

L'articolo 6, in materia di imposte sulle successioni e donazioni, disciplina talune esenzioni.

In particolare, le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 — che hanno determinato l'avvio della procedura di infrazione n. 2012/2156 per disparità di trattamento e violazione del principio della libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, stabilito dagli articoli 63 del TFUE e 40 dell'Accordo SEE — vengono estese anche agli enti pubblici, alle associazioni e alle fondazioni residenti negli altri Stati membri dell'Unione europea ovvero negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo; resta fermo, così come previsto dalla normativa attualmente vigente, il requisito della reciprocità per accordare le stesse esenzioni agli enti, alle fondazioni e alle associazioni residenti negli altri Stati esteri.

La modifica normativa riferita all'articolo 12, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990 è finalizzata a porre rimedio all'ulteriore procedura di infrazione n. 2012/2157, attualmente allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione europea in data 21 febbraio 2013 a causa della mancata esclusione dei titoli di Stato esteri dalla base imponibile dell'imposta sulle successioni e donazioni, che costituirebbe una violazione del principio della libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, stabilito dagli articoli 63 del TFUE e 40 dell'Accordo SEE. Con la modifica proposta vengono quindi equiparati, sotto l'aspetto fiscale, i titoli emessi in ambito UE e SEE analoghi a quelli emessi in Italia.

La norma comporta oneri finanziari, in termini di minori entrate, quantificati nella relazione tecnica.

L'articolo 7, in materia di imposta sulle attività finanziarie, è finalizzato a risolvere i rilievi mossi dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 5095/12/TAXUD. In particolare, la Commissione ha evidenziato criticità relative all'applicazione della disciplina dell'imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) con riferimento alla disparità di trattamento che si determina rispetto alla norma concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari. In particolare, è stato rilevato che la normativa sul bollo si applica ai « prodotti finanziari » mentre quella dell'IVAFE si applica alle « attività finanziarie », determinando una disparità di trattamento tra attività finanziarie detenute in Italia e attività finanziarie detenute all'estero.

Con la modifica recata dall'articolo in commento, viene eliminata la suddetta disparità uniformando l'ambito di applicazione dei due tributi con il fare riferimento, per entrambi, ai « prodotti finanziari ».

La norma comporta oneri finanziari, in termini di minori entrate, quantificati nella relazione tecnica.

L'articolo 8 reca una disposizione in materia di riscossione coattiva dei crediti aventi ad oggetto fonti di entrata che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea ai sensi della decisione del Consiglio n. 2007/436.

L'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 prevede che la riscossione coattiva dei crediti di importo fino a 1.000 euro non possa essere attivata prima che siano decorsi centoventi giorni dall'invio, per posta ordinaria, di un avviso contenente il dettaglio del ruolo.

Tale disposizione, se applicata alla riscossione coattiva delle risorse proprie tradizionali [articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione del Consiglio n. 2007/436], comporta un allungamento dei tempi di riscossione che contrasta con gli obblighi imposti dalle norme dell'Unione europea in materia di accertamento e riscossione di tali risorse. Inoltre, la disposizione contrasterebbe con l'articolo 9 del decreto-legge n. 16 del 2012, finalizzato ad accelerare la riscossione delle suddette risorse proprie.

L'articolo in commento è quindi finalizzato a rendere inapplicabile la disposizione di cui all'articolo 1, comma 544, della legge n. 228 del 2012 alle risorse tradizionali proprie e all'IVA riscossa all'importazione. Quest'ultima, infatti, per costante giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 12262 e 12578 del 15 aprile 2010; n. 26311 del 1° ottobre 2009; n. 5247 del 17 dicembre 2007 e n. 19194 del 6 settembre 2006) è assimilabile ai diritti di confine.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 9 è finalizzato ad integrare la formulazione degli articoli 4-*quater* e 193-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). Esso specifica che la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono le autorità competenti per il

rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti già vigilati dalle medesime autorità, nonché per l'applicazione delle sanzioni, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza previste dall'ordinamento vigente.

La disposizione apporta, pertanto, le seguenti modifiche al TUF:

a) all'articolo 4-*quater*, dopo il comma 2, è aggiunto il comma 2-*bis*, il quale specifica che per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei rispettivi soggetti vigilati, sono competenti la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza;

b) all'articolo 4-*quater*, al comma 3, si sostituisce il primo periodo al fine di rendere coerente il testo con il contenuto del comma 2-*bis*. Viene pertanto chiarito che la CONSOB è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-*bis*;

c) all'articolo 193-*quater*, il comma 3 è sostituito con una nuova formulazione per specificare che le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza. L'individuazione puntuale ed esplicita delle autorità competenti per ciascuna categoria di soggetti vigilati appare necessaria per scongiurare possibili rischi di contenzioso.

Il capo III contiene disposizioni in materia di lavoro e politica sociale.

L'articolo 10, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 2010/4227, attualmente allo stadio di parere motivato ex articolo 258 del TFUE, prevede che fin dai giorni immediatamente successivi all'avvio dell'attività dell'impresa o al verificarsi delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione

dei rischi, il datore di lavoro debba disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano stati adempiuti e che, dunque, il medesimo datore di lavoro abbia provveduto immediatamente ad effettuare la valutazione dei rischi.

La formulazione appare coerente con le disposizioni della direttiva 89/391/CEE, la quale non richiede alcuna forma particolare per la documentazione di riferimento, limitandosi a prevedere che questa debba essere in possesso del datore di lavoro e che possa essere conosciuta dai lavoratori. In relazione a quest'ultimo punto, si è ritenuto utile specificare che a tali documenti accedono, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), benché sia già in vigore, nell'ordinamento interno, il principio generale che i RLS possono visionare ogni documento relativo alla valutazione dei rischi.

Al contempo, la proposta normativa in esame tiene ferme le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 106 del 2009 ai testi degli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, le quali sono volte a permettere al datore di lavoro di redigere un organico documento di valutazione dei rischi in un momento leggermente differito rispetto a quello dell'adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi (ossia entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività, in caso di costituzione di nuova impresa, ai sensi dell'articolo 28, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ed entro trenta giorni dalle rispettive causali, nel caso in cui si verificano delle condizioni che rendono necessario l'aggiornamento della valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008). Si ritiene, infatti, che tale facoltà consenta al soggetto obbligato una migliore e più efficace redazione del predetto documento. Resta fermo, comunque, che da subito il datore di lavoro — come prevede la proposta normativa in esame — deve disporre di idonea documentazione volta a dimostrare che i singoli obblighi di

riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono stati adempiuti, e che a tale documentazione possono accedere, su richiesta, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

L'articolo 11 ricalca, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge atto Camera n. 5368, predisposto nel corso della XVI legislatura e il cui *iter* non si è completato prima della fine della stessa legislatura. In esecuzione della delega, si sarebbero dovuti adottare i decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di particolari settori come quelli marittimo, compreso il settore della pesca, portuale e ferroviario.

Il presente articolo, nel rinnovare i contenuti del citato disegno di legge, mira a procedere celermente e compiutamente all'approvazione della normativa di attuazione per la cui mancanza la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2011/2098, attualmente allo stadio di messa in mora *ex* articolo 258 del TFUE.

La nuova delega si rende necessaria per consentire di adottare il provvedimento teso ad armonizzare la disciplina contenuta nella normativa di settore (decreto legislativo n. 298 del 1999), adeguandola ai principi stabiliti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, rispondendo così alle censure mosse dalla Commissione europea, essenzialmente centrate sull'incertezza normativa derivante dall'esistenza di diversi provvedimenti normativi non del tutto omogenei e pertanto capaci di generare ambiguità in un settore di particolare rilevanza qual è quello della tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori.

Dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri in via preliminare e l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la norma è stata modificata per motivi di *drafting*. In particolare, anziché far salva l'applicazione delle disposizioni del de-

creto legislativo n. 298 del 1999 e del decreto legislativo n. 81 del 2008 fino all'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega, l'attuale formulazione prevede che con l'esercizio della delega vengano individuate e abrogate tutte le norme incompatibili con il nuovo decreto legislativo.

Il capo IV reca disposizioni in materia di ambiente.

L'articolo 12 è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU-Pilot 1484/10/ENVI, relativo al recepimento della direttiva 2003/35/CE sulla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e che modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

In particolare, la Commissione europea contesta il mancato recepimento nell'ordinamento interno delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/35/CE nel caso di piani o programmi di cui all'allegato I della stessa direttiva ai quali non si applica né la direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica (VAS) né la direttiva 2000/60/CE in materia di acque.

Secondo la Commissione, infatti, i citati paragrafi 2 e 3 dell'articolo 2 della direttiva 2003/35/CE debbono intendersi nel senso che i piani o programmi di cui all'allegato I della direttiva, che non sono sottoposti ad una procedura di partecipazione del pubblico ai sensi della direttiva 2001/42/CE o ai sensi della direttiva 2000/60/CE, devono comunque essere assoggettati alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/35/CE.

La Commissione europea non ha ritenuto soddisfacente l'argomentazione prospettata dalle autorità italiane, secondo la quale non sarebbe necessaria un'espressa trasposizione delle disposizioni in questione in quanto la loro osservanza sarebbe comunque garantita dall'applicazione di norme già vigenti nell'ordinamento interno (decreto legislativo n. 195 del 2005 e legge n. 241 del 1990).

Si è reso pertanto necessario prevedere una novella all'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, al fine di:

a) prevedere l'obbligo, per le autorità competenti all'elaborazione, alla approvazione, alla modifica e al riesame dei piani o dei programmi di cui all'allegato I della direttiva 2003/35/CE, di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi;

b) definire le modalità di detta partecipazione del pubblico.

Tali disposizioni costituiscono, altresì, ulteriore attuazione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva per l'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108.

L'articolo 13, in materia di richiami vivi, è volto a chiarire, attraverso una modifica al comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che l'attività di cattura per l'inanellamento e la cessione a fini di richiamo deve essere svolta anche nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite all'articolo 19-*bis* della stessa legge, che disciplina l'esercizio delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/147/CE.

L'articolo è volto a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 1611/10/ENVI, avviato per ritenuta difformità della normativa italiana relativa alla cattura degli uccelli da utilizzare come richiami vivi rispetto alle disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE.

Ad avviso della Commissione europea, poiché i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non prevedono un rinvio né all'articolo 9 di detta direttiva né all'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, che del citato articolo 9

costituisce trasposizione, la normativa italiana non prevede in maniera espressa l'obbligo di rispettare le rigorose prescrizioni stabilite all'articolo 9 della direttiva nell'esercizio dell'attività di cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi.

Pertanto si rende necessario, secondo la Commissione, « modificare la legge 157/92 affinché risulti chiaro che la cattura di uccelli da utilizzare come richiami vivi può avvenire esclusivamente se autorizzata in maniera conforme a tutti i requisiti di cui all'articolo 9 della suddetta direttiva ».

L'articolo 14 reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2010 che, in attuazione della direttiva 2007/2/CE, istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE).

Lo scopo della direttiva 2007/2/CE è quello di creare, grazie a norme comuni di attuazione, integrate da misure comunitarie, una struttura condivisa che renda compatibile e utilizzabile in un contesto transfrontaliero l'informazione ambientale georeferenziata (cosiddetta informazione territoriale) detenuta dai vari Stati membri, superando in tal modo i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all'organizzazione e all'accessibilità dei dati territoriali oggi disponibili all'interno dell'Unione europea.

In coerenza con tali criteri, gli obiettivi che la direttiva si propone sono:

1) ridurre gli ostacoli fra le autorità pubbliche per rendere disponibili maggiori e migliori dati territoriali per l'elaborazione delle politiche europee e la loro attuazione negli Stati membri;

2) promuovere la condivisione e l'utilizzazione dell'informazione territoriale ai fini ambientali;

3) promuovere il coordinamento intersettoriale e intergovernativo tra tutti i soggetti competenti in modo tale da poter disporre di una base di conoscenza per le politiche ambientali e per altre politiche settoriali.

L'articolo in esame si propone di superare tutti i rilievi formulati dalla Com-

missione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4467/13/ENVI, in piena coerenza con quanto indicato nella comunicazione SEIS [Shared Environmental Information System – Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS) – COM(2008) 46 del 1° febbraio 2008] della Commissione europea, secondo la quale, in particolare, le informazioni territoriali e del monitoraggio ambientale dovranno essere:

gestite il più possibile vicino alla fonte;

raccolte una sola volta e condivise per differenti fini;

completamente disponibili per il pubblico a diverse scale e nelle rispettive lingue nazionali;

accessibili per consentire ai fruitori di fare comparazioni su scala geografica;

rapidamente disponibili per le autorità pubbliche per consentire il facile adempimento degli obblighi di relazione;

prontamente accessibili per gli utilizzatori finali, primariamente per le autorità pubbliche locali ed europee, al fine di valutare prontamente lo stato dell'ambiente, l'efficacia delle relative politiche e per pianificare nuove strategie.

In particolare, l'articolo in esame consente di superare due tipologie di rilievi:

1) quelli relativi a richieste di adeguamento del testo, di natura prettamente formale, legate al *drafting* del provvedimento;

2) quelli relativi a criticità di merito che contestano le soluzioni tecnico-normative individuate in fase di recepimento.

Rientrano nella prima categoria (adeguamento formale alla direttiva) le modifiche introdotte alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)*, *o)*, *r)* e *t)*.

Riguardo, invece, alle modifiche volte a superare i rilievi di natura sostanziale,

previste alle lettere *d)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, *p)*, *q)*, *s)* e *u)*, si precisa che:

l'integrazione di cui alla lettera *d)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 4, comma 6, della direttiva;

l'integrazione di cui alla lettera *i)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 10, comma 1, della direttiva;

l'integrazione di cui alla lettera *h)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 11, comma 3, della direttiva;

le integrazioni di cui alle lettere *l)* e *m)* sono necessarie per superare il rilievo della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 12, comma 1, secondo periodo, della direttiva;

le integrazioni di cui alle lettere *r)* e *s)* sono necessarie per superare i rilievi della Commissione in relazione all'omesso recepimento dell'articolo 17, commi 1, 4, 5 e 6, della direttiva;

le modifiche e le integrazioni di cui alle lettere *f)*, *g)*, *n)* e *u)* sono necessarie per superare il rilievo relativo all'ambiguo e inidoneo recepimento dell'articolo 5, comma 3, della direttiva;

l'integrazione di cui alla lettera *q)* è necessaria per superare il rilievo della Commissione in relazione al parziale recepimento dell'articolo 14, comma 2, della direttiva.

Le modifiche apportate non recano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 15 è volto a dare migliore risposta alle censure formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086, attualmente allo stadio di messa in mora complementare *ex* articolo 258 del TFUE, avviata per non conformità delle norme

nazionali che disciplinano la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) (*screening*) con l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/UE e 2009/31/CE e codificata dalla direttiva 2011/92/UE (direttiva VIA).

Unitamente a tale aspetto, che rappresenta l'oggetto principale del contenzioso, la Commissione europea formula rilievi per la non corretta trasposizione degli articoli 1, paragrafo 2, 6, paragrafo 2, e 7 e di alcune categorie di progetti di cui agli allegati I e II alla direttiva VIA.

In particolare, il paragrafo 2 dell'articolo 4 della direttiva VIA prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II alla direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando a tal fine soglie o criteri. Attraverso tali soglie o criteri gli Stati membri hanno la facoltà di definire quali progetti, rientranti nelle fattispecie previste dall'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA.

L'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva VIA stabilisce invece che, nel fissare le soglie, gli Stati hanno « l'obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva ». Al riguardo, la Commissione europea, nell'ambito della richiamata procedura di infrazione, censura il fatto che la normativa italiana prenda in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare, la « dimensione del progetto » e le « zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri »), ignorando gli altri che, invece, a suo avviso, « non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale ».

Quanto agli ulteriori rilievi formulati nella procedura di infrazione relativamente alla definizione di « progetto » (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva VIA), alle modalità per la consultazione del pubblico (articolo 6, paragrafo 2, e articolo 7 della direttiva VIA), alla definizione delle categorie di progetti riportate all'allegato I

(7c, 23) e all'allegato II (10e), la Commissione europea osserva che le vigenti disposizioni, contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non garantiscono una completa o corretta trasposizione dei contenuti della direttiva VIA nell'ordinamento nazionale, limitandone l'efficacia e il campo di applicazione.

Al fine di superare il contenzioso in sede europea, l'articolo in esame prevede, al comma 1, le seguenti modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006:

con la lettera *a*) si modifica la definizione di « progetto » contenuta nell'articolo 5, comma 1, lettere *g*) e *h*), del decreto legislativo, trasponendovi integralmente i contenuti dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera *a*), della direttiva VIA; tale definizione integra le definizioni già contenute nelle citate lettere *g*) e *h*) del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo, che vengono mantenute;

con la lettera *b*) viene abrogata la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 5, in quanto inutile duplicazione della definizione di progetto di cui alla precedente lettera *a*);

con la lettera *c*) si modifica l'articolo 6 attraverso l'eliminazione dei criteri riguardanti le aree protette;

con la lettera *d*) si modifica l'articolo 6 prevedendo l'emanazione, per i progetti individuati nell'allegato IV, di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di quanto previsto nell'allegato V, detti per ogni tipologia di progetto i criteri e le soglie per l'assoggettamento alla procedura di VIA;

con la lettera *e*) è esclusa l'applicazione delle soglie di cui all'allegato IV a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui alla lettera *d*);

dalla lettera *f*) alla lettera *l*) si introducono modifiche agli articoli 12, 17, 20, 24 e 32 del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'accesso alle infor-

mazioni e alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia di valutazione ambientale (VIA e VAS);

dalla lettera *m*) alla lettera *p*) si introducono modifiche alla definizione alle categorie di progetto di cui all'allegato II (punto 10, terzo trattino, e punto 17) e all'allegato IV [punto 7, lettera *h*)] alla parte seconda.

Al comma 2 dell'articolo 15 si stabilisce il termine per l'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 1, lettera *d*), che dovrà essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Al comma 3 è disposta l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, operante dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 1, lettera *d*). Il permanere di detta disposizione risulterebbe in contrasto con la previsione di cui alla lettera *d*) della norma in esame, che introduce, appunto, un apposito strumento normativo volto a definire *ex novo* i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV, sulla base di tutti i criteri dell'allegato V alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 e non più limitatamente al solo criterio finalizzato alla tutela delle aree naturali protette.

Al comma 4 è stabilito che le modifiche introdotte dal comma 1, lettera *c*), riguardanti le aree naturali protette, si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 1, lettera *d*), per le medesime motivazioni enunciate con riferimento al comma 3.

Si evidenzia che la previsione di mantenere in vigore, limitatamente al periodo transitorio necessario ad emanare il decreto di cui al comma 1, lettera *d*), le disposizioni che, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, richiamano il criterio delle « aree naturali protette » e le relative soglie, ove previste, garantisce la tutela di tali aree da possibili effetti negativi connessi alla realizzazione di progetti, nelle more della ridefinizione com-

plessiva dei criteri e delle soglie per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 attraverso l'adozione del citato decreto ministeriale.

Al comma 5 è conseguentemente prevista l'abrogazione dell'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che si è resa necessaria per diversi ordini di ragioni.

Sotto il profilo formale, si segnala che il presente articolo è stato redatto in forma di novella all'articolo 6 del titolo I della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante principi generali per la procedura di VIA e di valutazione ambientale strategica (VAS) e per la valutazione di incidenza e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA), sul presupposto che detta tecnica di coordinamento normativo ne renda sicuramente più agevole l'interpretazione, rispetto alla formulazione del citato articolo 23 della legge n. 97 del 2013.

Dal punto di vista sostanziale, la nuova disposizione definisce un procedimento più snello per arrivare a stabilire i criteri e le soglie per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza delle regioni, individuando in un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, lo strumento più celere e appropriato a tal fine.

L'individuazione diretta da parte dell'amministrazione centrale dei predetti criteri e soglie non solo garantirà un'applicazione uniforme delle disposizioni della direttiva nel territorio nazionale, ma consentirà anche di superare più celermente la procedura d'infrazione rispetto alla formulazione del citato articolo 23, che prevedeva un doppio passaggio: la definizione delle linee guida da parte dello Stato e, successivamente, l'adozione dei singoli provvedimenti regionali.

Si evidenzia che l'articolo in esame è stato illustrato puntualmente ai rappresentanti delle regioni presenti alla riunione del Tavolo di coordinamento sulla valutazione di impatto ambientale istituito

dalla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenutasi il 14 giugno 2013, e che, comunque, al fine di garantire il coinvolgimento e il confronto diretto con le regioni e le province autonome nella definizione dei predetti criteri e soglie, si è previsto che il decreto ministeriale recante la definizione di criteri e soglie per ciascuna tipologia di progetto di cui all'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di *screening* sia adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, la disposizione è stata, in via informale, condivisa anche con i rappresentanti della Direzione generale Ambiente della Commissione europea, presenti alla predetta riunione del 14 giugno 2013, i quali hanno ritenuto la nuova formulazione più idonea a risolvere le criticità della normativa nazionale che hanno dato origine alla procedura di infrazione.

L'articolo 16, in materia di inquinamento acustico, interviene su una questione che è oggetto della procedura di infrazione n. 2013/2022, attualmente allo stadio di parere motivato complementare *ex* articolo 258 del TFUE, avviata dalla Commissione per non corretta attuazione della direttiva 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

La norma di delega è finalizzata, tra l'altro, alla razionalizzazione, alla semplificazione e alla riduzione degli adempimenti e degli oneri posti a carico dei gestori delle infrastrutture dei trasporti. Infatti, sia il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recante norme di recepimento della direttiva 2002/49/CE, sia la legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, e i relativi decreti attuativi prevedono, per le infrastrutture dei trasporti principali (aeroporti con oltre 50.000 movimenti annui, strade con transito di più di 3 milioni di veicoli annui e ferrovie con più di 30.000 convogli annui) e per gli agglomerati urbani con più di 100.000 abitanti, adempimenti spesso complessi e ridondanti.

Per quanto riguarda invece gli edifici, l'attuale normativa nazionale, costituita

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, ha condotto all'insorgenza di un notevole contenzioso giudiziario tra acquirenti e costruttori di abitazioni a causa delle complesse azioni autorizzative e di sorveglianza a carico delle amministrazioni comunali, delle difficoltà interpretative e attuative del decreto stesso e di palesi errori contenuti nel suo testo. Tale normativa risulta inoltre non conforme alle attuali tendenze di regolamentazione a livello europeo e alla recente normativa tecnica di settore (norme UNI).

Inoltre, nel corso del tempo, l'applicazione della normativa nazionale, ormai datata e bisognosa di aggiornamento e adeguamento tecnico, ha dimostrato carenze, dubbi interpretativi, difficoltà applicative e in alcuni casi contraddizioni tra i differenti decreti attuativi. La necessità di revisione della normativa nazionale di settore, tra l'altro richiesta dalla stessa legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico), risulta cogente anche al fine di razionalizzare, semplificare e rendere attuabili le azioni delle amministrazioni territoriali.

Parimenti necessita di revisione la normativa relativa alle sorgenti di origine industriale, allo scopo di regolamentare in maniera corretta le azioni necessarie ai fini delle autorizzazioni e dei pareri di merito, anche per favorire lo sviluppo economico.

L'adozione dei decreti legislativi previsti consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:

la completa armonizzazione della normativa nazionale di settore con quella europea;

la correzione di errori, di incongruenze e di ambiguità contenute nell'attuale formulazione normativa;

l'adeguamento strutturale degli edifici in funzione della classificazione acustica degli stessi;

l'aggiornamento delle metodologie di misura e dei criteri di progettazione degli

interventi di risanamento acustico rispetto all'attuale tecnologia.

Inoltre, ciò consentirà di attuare quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 11, comma 2, della legge quadro n. 447 del 1995 relativamente ai provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)* e *m)*, e dai regolamenti di cui all'articolo 11, comma 1, della medesima legge quadro n. 447 del 1995, con notevole semplificazione dell'*iter* procedimentale.

Le azioni da attuare con i previsti decreti legislativi non determineranno incremento degli oneri finanziari a carico della pubblica amministrazione, ma andranno invece nella direzione della semplificazione, della riduzione degli adempimenti e della riduzione dei procedimenti istruttori, autorizzativi e di controllo attribuiti alla competenza di essa, con conseguente riduzione dei relativi costi.

La revisione normativa è auspicabile anche per limitare il contenzioso giudiziario, ai fini della riduzione del numero di procedimenti giudiziari che attualmente risulta essere costituito in quota cospicua da azioni legate al rumore, con un notevole risparmio dei costi di giudizio.

La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; al contrario, potrebbe comportare risparmi e comunque una migliore gestione della spesa.

L'articolo 17 mira ad apportare necessarie specificazioni sulla qualificazione giuridica del danno ambientale, oggetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, emendandone alcune norme recentemente integrate e modificate dall'articolo 25 della legge europea 2013 (legge 6 agosto 2013, n. 97) con il duplice intento di una piena armonizzazione della normativa nazionale a quella europea in tema di riparazione del danno ambientale e del rafforzamento degli strumenti di tutela del bene costituito dall'ambiente in situazioni di verificato pregiudizio esulanti dagli specifici casi previsti dalla direttiva 2004/35/CE.

In particolare, sul primo fronte — quello della piena armonizzazione — gli emendamenti completano il quadro regolatorio interno della responsabilità oggettiva per il danno ambientale « da direttiva », e cioè meglio definiscono la posizione del danneggiante, con riguardo agli obblighi di riparazione, ove la fattispecie di danno rientri tra quelle che costituiscono oggetto della citata direttiva (comma 1).

Sul secondo fronte — quello del rafforzamento degli strumenti di tutela al di fuori delle ipotesi di danno ambientale « da direttiva » — le modificazioni proposte, in linea con il paradigma dell'illecito nel nostro ordinamento, consentono di chiarire che, anche al di fuori dei casi del danno ambientale « da direttiva », l'autore della condotta dannosa, al ricorrere dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, è tenuto a riparare il danno, che non ricadrà pertanto sulla collettività, alla luce delle chiare indicazioni date al riguardo dalla direttiva 2004/35/CE [comma 1, lettera c)].

Inoltre, le modifiche proposte chiariscono che in entrambi i casi l'autore del danno è obbligato innanzitutto alla rimessa in pristino delle matrici ambientali danneggiate, prevedendosi, in caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il residuale ricorso al ristoro per equivalente solo nelle fattispecie di danno ambientale non rientranti nella citata direttiva (comma 3). In altri termini, si attribuisce al responsabile in via prioritaria e primaria il compito di riparare il danno effettuato mediante il ripristino dello *status quo ante*, con l'intento prioritario del recupero delle matrici ambientali incise dall'illecito compiuto.

Anche per il predetto quadro rinnovato, si estende il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria al potere di ordinanza previsto dall'articolo 313 del decreto legislativo n. 152 del 2006, eliminando il termine di decadenza di due anni, che rendeva in concreto inattuabile la disposizione, stante la complessità dell'istruttoria tecnica che deve necessariamente precedere l'esercizio del potere di

ordinanza da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 4).

Da ultimo, le disposizioni si propongono di fissare una necessaria e più agile destinazione delle risorse recuperate mediante il risarcimento del danno ambientale alla realizzazione degli obiettivi della direttiva, e dunque ad attuare in concreto misure di prevenzione e riparazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 5).

Al medesimo fine è ispirata la previsione del comma 6, con la quale si estende il meccanismo previsto dal comma 5 anche alle fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che disciplina la cosiddetta « transazione globale ».

In considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni, le stesse non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il capo V reca disposizioni a tutela della concorrenza.

L'articolo 18, relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione, è volto a superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, nell'ambito del caso EU Pilot 4680/13/MARKT.

In particolare, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 90, comma 8, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che vieta ai soggetti affidatari di incarichi di progettazione di partecipare alle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni delle opere dagli stessi progettate, sia contrario al diritto dell'Unione europea. La Commissione, in particolare, ha rilevato che, per effetto della suddetta disposizione, l'esclusione dalla partecipazione alla gara avviene in modo automatico, senza che sia consentito al soggetto di dimostrare che, pur avendo eseguito la progettazione dell'opera, l'espletamento di tale incarico non lo abbia posto in una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

La Commissione, acquisite le osservazioni fornite dal Governo, in data 15 luglio 2013 ha comunicato di ritenere la disposizione, in esito all'esame condotto, incompatibile con il diritto europeo, chiedendo di acquisire l'impegno da parte delle autorità italiane a modificare conseguentemente la disposizione in conformità al diritto europeo, al fine di non avviare procedura di infrazione.

La proposta di modifica interviene pertanto nel senso indicato dalla Commissione, chiarendo che il divieto di affidamento del contratto ai soggetti incaricati della redazione del progetto non opera laddove essi dimostrino che l'espletamento dell'incarico di progettazione non ha determinato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.

Infatti, con la modifica del comma 8 del citato articolo 90 e con l'inserimento di un nuovo comma 8-*bis* nel medesimo articolo si elimina la disposizione che vieta ai soggetti affidatari della progettazione la partecipazione alle gare, dando invece agli stessi la possibilità di aggiudicarsi il contratto laddove dimostrino che l'aver espletato l'incarico di progettazione non li ha collocati in una posizione di vantaggio.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 19 è volto a dare applicazione a quanto richiesto dal regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (cosiddetto regolamento REMIT). L'articolo 13 del suddetto regolamento impone agli Stati membri di far sì che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti all'attuazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*), del divieto di manipolazione del mercato nonché dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate. L'articolo 18 del regolamento obbliga gli Stati membri a stabilire la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni delle di-

sposizioni contenute nel regolamento medesimo. A quest'ultimo proposito, anche per esigenze di semplificazione normativa, può essere certamente estesa a tali fattispecie di illecito la disciplina sanzionatoria già vigente nei mercati dell'energia elettrica e del gas ai sensi della legge n. 481 del 1995 e del decreto legislativo n. 93 del 2011, adottato per il recepimento del cosiddetto « Terzo pacchetto energia », opportunamente integrata mediante i poteri di indagine ed esecuzione previsti dal regolamento e non già contemplati dalle leggi nazionali richiamate.

In considerazione dell'incidenza del potere di accesso ai tabulati telefonici e ai registri del traffico di dati su libertà fondamentali, di rilievo costituzionale, pare opportuno vincolare l'esercizio del suddetto potere alla previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Infine, in attuazione dell'articolo 13, comma 1, del regolamento REMIT, e in ossequio al generale principio di leale collaborazione istituzionale, l'autorità di settore potrà esercitare i poteri di indagine in collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il gestore del mercato organizzato (GME) e, limitatamente alle indagini relative ai casi di sospetta violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate, con la CONSOB.

La nuova norma risulta urgente alla luce del superamento del termine del 29 giugno 2013, previsto dal regolamento, nonché in vista della prossima operatività del sistema di monitoraggio dei mercati energetici, quando sarà imprescindibile che l'autorità di settore disponga di tutti i poteri necessari per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite.

In ordine alla disciplina sanzionatoria per le violazioni degli obblighi contenuti nel regolamento REMIT, è aperta la delega prevista all'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013).

Il comma 3 del presente articolo è stato modificato per motivi di *drafting*, senza alterarne la portata normativa, dopo l'approvazione in via preliminare da parte del

Consiglio dei ministri e il rilascio del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modifiche comunque non incidono sulle competenze regionali.

L'articolo 20 è volto a eliminare l'obbligo di presidio delle stazioni di distribuzione dei carburanti previsto esclusivamente nei centri urbani.

Nell'ambito del caso EU Pilot 4734/13/MARKT, la Commissione europea ha rilevato che la legislazione nazionale e regionale relativa alle stazioni di servizio ubicate nei centri urbani, limitando l'apertura di impianti di distribuzione di carburante non presidiati nell'arco delle ventiquattro ore, viola il principio della libertà di stabilimento, previsto dall'articolo 49 del TFUE, e il divieto di restrizione territoriale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva servizi »).

Con comunicazione in data 30 luglio 2013, in risposta alle controdeduzioni da parte italiana, la Commissione europea ha espressamente preannunciato l'apertura di un procedura di infrazione qualora l'Italia entro l'autunno non comunichi di avere intrapreso la modifica legislativa della norma contestata.

L'eliminazione del limite all'apertura degli impianti *ghost* all'interno dei centri abitati è stata anche espressamente indicata come intervento necessario per il mercato dei carburanti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990, relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nell'audizione della stessa Autorità presso la X Commissione permanente della Camera dei deputati svolta il 4 giugno 2013.

Il capo VI reca altre disposizioni.

L'articolo 21 è finalizzato a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/4202, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 del TFUE, riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali.

Tale procedura è stata avviata in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale (introdotta dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14), sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di disegno industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011, nella causa C-168/09 (caso Flos *contra* Semeraro). In particolare, la Corte ha ritenuto che un corretto bilanciamento tra l'interesse del titolare del diritto di autore, da un lato, e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e posto in commercio prodotti caduti in pubblico dominio prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di diritto d'autore, non possa consentire alle imprese di sfruttare modelli di disegno industriale senza pagare i relativi diritti di autore per un periodo superiore a cinque anni.

Pertanto, la Commissione europea, a seguito della modifica normativa dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale introdotta con il decreto-legge n. 216 del 2011, dopo avere sollecitato, mediante l'avvio di un caso EU-pilot, l'adozione di interventi normativi da parte dell'Italia in conformità al principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia, ha aperto la suddetta procedura di infrazione.

Con la norma che si propone viene, quindi, ripristinato l'originario periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni, anche nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 22 si rende necessario per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento

della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (rifusione).

Tale direttiva è stata recepita nel diritto interno con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha apportato le opportune modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (con il quale era stata recepita la direttiva 2000/35/CE, che in precedenza regolava la materia).

Dopo la notifica alla Commissione europea dello strumento di recepimento, i servizi della Commissione medesima, nel contesto del caso EU Pilot 5216/13/ENTR, hanno sollevato alcune obiezioni — che *prima facie* non appaiono infondate — circa la compatibilità della normativa interna con la direttiva o, comunque, con il diritto dell'Unione europea.

Appare dunque opportuno fugare sin d'ora, anche attraverso un intervento legislativo, ogni residuo dubbio circa la compatibilità della normativa interna, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione in un settore particolarmente delicato, quale è quello dei pagamenti dei debiti commerciali alle imprese.

Una prima contestazione della Commissione riguarda il corretto recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai casi in cui è consentito derogare al termine legale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

In base a tale disposizione, è possibile derogare al termine di trenta giorni, stabilendo un termine di sessanta giorni, nei casi in cui ciò sia « oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche ».

La disposizione è stata recepita nel nuovo articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, secondo il quale la deroga è consentita « quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ».

A giudizio della Commissione il riferimento alle « circostanze esistenti al momento » della conclusione del contratto —

che, nell'intenzione del legislatore nazionale, doveva avere funzione limitativa delle ipotesi di deroga (escludendo, in particolare, che la deroga al termine legale di pagamento potesse discendere da accordi successivi alla conclusione del contratto) — è fonte di possibili violazioni della direttiva, in quanto autorizza a ritenere che una deroga al termine legale di pagamento possa essere convenuta anche in ragione di situazioni « esterne » al contratto (quali, ad esempio, le condizioni di liquidità del debitore).

Il comma 3 della disposizione proposta sostituisce, nel testo dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parole: « o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » con la formula « o da talune sue caratteristiche », conforme a quella prevista dalla direttiva.

Una seconda contestazione riguarda il regime applicabile ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici.

L'applicabilità del regime derivante dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici appare fuori discussione. La direttiva, ai sensi del suo articolo 2, si applica alle « transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo ». La locuzione « prestazione di servizi » comprende indiscutibilmente anche i servizi prestati in esecuzione di un appalto di lavori pubblici (essendo, in questo contesto, irrilevante la distinzione — meramente interna al settore degli appalti — tra appalti di lavori e appalti di servizi). L'undicesimo « considerando » premesso alla direttiva chiarisce espressamente che « la fornitura di merci e la prestazione di servizi dietro corrispettivo a cui si applica la presente direttiva dovrebbero anche includere la progettazione e l'esecuzione di opere e edifici pubblici, nonché i lavori di ingegneria civile ».

Anche sul piano interno, l'applicazione del regime generale in materia di ritardi di pagamento ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici deve considerarsi un dato acquisito: basti richiamare la nota inter-

pretativa del 22 gennaio 2013 del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico (all'epoca anche Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), secondo la quale «le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e del saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per i creditori».

I commi 1 e 2 della disposizione proposta conferiscono valore di interpretazione autentica a tale lettura, al fine di evitare la formalizzazione di una contestazione da parte della Commissione europea, che ha fondatamente ipotizzato la violazione del principio, che è parte del diritto dell'Unione europea, di chiarezza delle norme interne di recepimento. Infatti, la perdurante vigenza di disposizioni legislative e regolamentari apparentemente in contrasto (quali l'articolo 133 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le previsioni del regolamento sui lavori pubblici) renderebbe più probabile la violazione della direttiva da parte delle autorità amministrative e imporrebbe agli interessati di far valere solo in sede giudiziale i diritti loro riconosciuti dalla direttiva.

Le disposizioni proposte, essenzialmente di natura interpretativa e chiarificatrice, non comportano nuovi oneri finanziari.

L'articolo 23 interviene in materia di risarcimento dei danni cagionati dallo Stato nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, al fine di adeguare la disciplina nazionale alle indicazioni della giurisprudenza europea, in particolare a quelle della sentenza della Corte di giustizia

dell'Unione europea del 24 novembre 2011, nella causa C-379/10, pronunciata nel contesto della procedura di infrazione n. 2009/2230, avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, giunta allo stadio di messa in mora ai sensi dell'articolo 260 del TFUE.

La norma introduce l'ipotesi di responsabilità dello Stato per violazione manifesta del diritto europeo da parte di organi giurisdizionali di ultimo grado, quando:

a) sussista, con carattere manifesto, il requisito della gravità della violazione, così traducendosi, nel lessico proprio dell'ordinamento italiano, il connotato della «sufficiente caratterizzazione» indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) sussista il rapporto eziologico tra violazione e pregiudizio delle situazioni giuridiche soggettive (non solo, naturalmente, di quelle che nella normativa tipicamente italiana sono di diritto soggettivo, ma anche, ad esempio, quelle di interesse legittimo).

Si specifica, inoltre, che, quando ne ricorrono i presupposti, devono logicamente essere esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione che possano, in ipotesi, elidere il pregiudizio ed eliminare la violazione: si pensi alla fattispecie di cui all'articolo 625 del codice di procedura penale o alle ipotesi di revocazione straordinaria *ex* articoli 395, numeri 1, 2, 3 e 6, e 396 del codice di procedura civile.

Il comma 2 recepisce le indicazioni della giurisprudenza europea atte a precisare la nozione di violazione manifesta (Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza Gerhard Köbler *contra* Repubblica austriaca, del 30 settembre 2003, nella causa C-224/01).

La prescrizione decorrerà, secondo i principi generali, dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (articolo 2935 del codice civile).

In difetto di norme transitorie e coerentemente con l'urgenza palesata dalla procedura di infrazione, la norma sarà immediatamente applicabile.

La norma comporta oneri finanziari, in termini di maggiori spese, quantificati nella relazione tecnica.

Il capo VII reca disposizioni finanziarie.

L'articolo 24 contiene la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni inserite nel disegno di legge, con esclusione degli articoli da 5 a 7 che, invece, recano oneri coperti con il successivo articolo 25.

L'articolo 25 provvede a coprire le minori entrate derivanti dall'introduzione degli articoli da 5 a 7. Gli importi di 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, di 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 sono coperti mediante riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa.

Si dispone anche, nei commi 4, 5 e 6, alla copertura finanziaria delle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 23: per il triennio 2014-2016 essa è posta a carico delle disponibilità del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987 e, a decorrere dal 2017, vi si provvede mediante riduzione delle spese

rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nel programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Sullo schema di disegno di legge è stato acquisito, in data 17 ottobre 2013, il parere, favorevole con una sola condizione, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione europea, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 281 del 1997, come sostituito dall'articolo 29, comma 6, della legge n. 234 del 2012.

La condizione citata, espressa nei seguenti termini: « all'articolo 15, comma 1, lettera *d*), sostituire la parola "sentita" con le parole "di intesa con" », è stata accolta dal Governo e il testo è stato conseguentemente modificato.

Riguardo all'illustrazione dell'impatto regolatorio, si segnala che la necessità delle varie disposizioni normative proposte, con i relativi effetti, è indicata analiticamente nella presente relazione e che le opzioni regolatorie contenute nelle singole disposizioni sono rese necessarie dall'adempimento di obblighi europei emersi, per la maggior parte dei casi, nell'ambito di procedure di infrazione e di pre-infrazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

Il presente disegno di legge risponde alla necessità di adempiere ad obblighi europei per i quali la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre-infrazione, nel quadro del sistema EU Pilot, nonché a procedure d'infrazione.

In linea generale, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di ingenti sanzioni pecuniarie in favore dell'Unione europea e a prevenire aggravi finanziari a carico della casse dello Stato.

Si rammenta, al riguardo che, in caso di mancato o erroneo recepimento degli obblighi europei, le sanzioni si articolano in due voci: una penalità da 10.880,00 a 652.800,00 euro al giorno per ogni giorno di ritardo successivo alla pronuncia della sentenza di condanna del Tribunale di Prima Istanza della Corte di Giustizia Europea e una somma forfetaria, pari a 8.854.000,00 euro, che sanziona la continuazione dell'infrazione tra la prima sentenza e la seconda sentenza della Corte di Giustizia Europea a norma dell'art. 260 TFUE.

Gli articoli di seguito indicati prevedono oneri finanziari alla cui copertura si è provveduto con l'apposita disposizione finale inserita nel testo.

L'articolo 5 modifica il regime fiscale dei cd "non residenti Schumacker", ossia i soggetti contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in un Paese dello Spazio Economico Europeo (SEE), producono reddito in Italia.

La legislazione vigente stabilisce, per i soggetti non residenti, all'art. 24 del TUIR, commi 2 e 3, gli oneri in deduzione ed in detrazione, ed in particolare esclude, per tali soggetti l'applicazione delle detrazioni per carichi familiari.

Per valutare la variazione di gettito Irpef determinata dal comma 1 della norma proposta, di seguito viene stimata distintamente la concessione ai soggetti non residenti delle detrazioni per carichi familiari e degli altri oneri detraibili.

Per la stima delle detrazioni per carichi familiari, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Si ipotizza, per i soggetti non residenti, che le detrazioni per carichi di famiglia spettino a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui all'articolo 12, comma 2 del TUIR. Per ottenere il beneficio gli stessi soggetti non devono godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione non rileva ai fini della determinazione dell'acconto Irpef.



In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010, risulta un numero di soggetti non residenti che hanno segnalato la presenza di carichi familiari di circa 4.000. Tale numero risulta in decremento rispetto ad anni di imposta precedenti, per i quali si stimava un numero di circa 6.000.

Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i 4.000 soggetti rientrino nelle condizioni previste dalla norma in esame e considerando una detrazione media pro-capite pari a 1.500 euro, si ottiene una perdita di gettito Irpef di **6 milioni di euro** (4.000 x 1.500) in ragione d'anno.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011, risulta un numero di soggetti non residenti di circa 80.000. Mediante opportune elaborazioni, volte ad individuare lo Stato di residenza dichiarato, si stima un numero di soggetti potenzialmente rientranti nelle caratteristiche indicate dalla norma di circa 50.000. Attribuendo, prudenzialmente, a ciascuno di essi un importo medio di detrazione di 100 euro, si stima una perdita di gettito Irpef di circa **5 milioni di euro** (50.000 x 100) in ragione d'anno.

Nell'ipotesi in cui la norma entri in vigore a partire dall'anno 2014, gli effetti sul gettito per il bilancio dello Stato risultano i seguenti (in milioni di euro):

IRPEF	2014	2015	2016
Detrazione carichi familiari	-1,4	-6,0	-6,0
Altre detrazioni	0	-8,8	-5,0
Totale	-1,4	-14,8	-11,0

In milioni di euro

La legislazione vigente stabilisce che non sono considerati contribuenti minimi i soggetti non residenti.

La disposizione di cui al comma 2 consente quindi l'estensione del regime fiscale dei "contribuenti minimi" (D.L. 98/2011) ai soggetti non residenti fissando specifiche condizioni.

Al fine di stimare gli effetti di gettito derivanti dall'introduzione della norma in esame sono state considerate le persone fisiche non residenti¹ che hanno presentato la dichiarazione Iva/2012 (relativa all'anno d'imposta 2011).

Da tale platea sono stati selezionati soltanto 800 soggetti che possiedono le caratteristiche per accedere al regime fiscale agevolato. Data l'esiguità del numero, si è ipotizzato, in via prudenziale, che tali soggetti abbiano le caratteristiche indicate nella norma in esame. Sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai soggetti esaminati, l'effetto in termini di perdita di gettito complessiva è stimato in circa 2 milioni di euro in ragione d'anno.

¹ Coloro che hanno compilato la sezione 'Non residente' del frontespizio della dichiarazione.



Di seguito gli effetti in termini finanziari per il bilancio dello Stato, nell'ipotesi di decorrenza della norma dall'anno di imposta 2014 (in milioni di euro):

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-3,9	-2,2
Addizionali locali	0	-0,14	-0,14
Irap	0	-0,1	-0,06
IVA	0	-0,2	-0,2
Imposta Sostitutiva	0	+1,0	+0,6
Totale	0	-3,34	-2,0

In milioni di euro

L'articolo 6 in materia di imposta di successione, prevede, alla **lettera a) del comma 1**, che agli organismi senza scopi di lucro non residenti in Italia appartenenti a Stati membri dell'U.E. o aderenti all'Accordo S.E.E., venga applicata la stessa disciplina fiscale dell'imposta di successione e donazione che si applica nei confronti dei soggetti residenti nel nostro Paese.

In particolare, ad attuale legislazione, l'articolo 3 comma 1 e 2 del T.U. 346/90 prevede che le donazioni e le successioni verso organismi senza scopo di lucro rientranti nelle fattispecie specificate, siano esenti dal pagamento dell'imposta stessa.

Il comma 4 del medesimo articolo, inoltre, estende l'esenzione ai soggetti non residenti, a condizione che sia in essere la reciprocità fra Stati.

Pertanto, l'estensione della norma si applicherebbe ai trasferimenti effettuati verso i soli soggetti residenti in Paesi della U.E. o aderenti all'accordo S.E.E. per cui non vige la condizione di reciprocità.

La proposta è suscettibile di apportare una potenziale perdita di gettito, che si valuta di trascurabile entità, sia perché è applicabile verso i soli soggetti residenti in Paesi in cui non vige la condizione di reciprocità sia in considerazione del fatto che i maggiori organismi internazionali senza scopo di lucro hanno già una loro sede o rappresentanza in Italia e, quindi, si ritiene esiguo il numero di casi che possono rientrare nella suddetta fattispecie.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo in esame prevede che ai titoli di debito emessi da Stati Esteri, ed in particolare da Stati Membri della UE, venga applicata la stessa normativa che insiste sui titoli del debito pubblico emessi dall'Italia. In particolare, per ciò che concerne le imposte di successione e donazione, per i titoli italiani vi è un regime di esenzione dalla base imponibile su cui si applicano le imposte.



Pur non disponendo di dati puntuali per una valutazione precisa degli effetti erariali della proposta, si è, tuttavia, pervenuti ad una stima della proposta stessa sulla base del seguente procedimento.

Dai dati presenti in Anagrafe Tributaria, relativamente alle statistiche dell'anno 2009, si ha che l'ammontare complessivo della base imponibile delle successioni ammonta a circa 50 miliardi di euro. Di questi, 11 miliardi sono imputabili alla voce "Aziende, azioni ed obbligazioni".

Inoltre, si ha anche che l'ammontare complessivo di imposta di successione desumibile dalle stesse statistiche è pari a circa 317 milioni di euro, dei quali, presupponendo la stessa ripartizione percentuale, circa 70 milioni imputabili alla voce "Aziende, azioni ed obbligazioni".

Dagli ultimi dati ricavabili da Banca d'Italia, è risultato, invece, che l'ammontare delle consistenze di titoli di debito estero è di circa il 4,5% del totale delle attività finanziarie detenute da persone fisiche residenti in Italia.

Ipotizzando quindi una distribuzione lineare delle attività finanziarie all'interno dei patrimoni caduti in successione, si ottiene che l'ammontare di imposta imputabile alle sole attività costituite da titoli emessi da Stati Esteri può essere valutata in circa 3,2 milioni di euro annui.

Nel caso in cui questa esenzione fosse applicata ai soli debiti emessi da Stati Membri della U.E. o aderenti all'accordo S.E.E. e nell'ipotesi che questi rappresentino il 50% del totale, la perdita ammonta a circa **1,6 milioni di euro annui**.

L'articolo 7, in materia di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), ne restringe l'ambito di applicazione ai soli prodotti finanziari, escludendo quindi le altre attività finanziarie.

In base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012, risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del Quadro RW che individuano le altre attività finanziarie di circa 668 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dello 0,15% e una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari a un terzo (come da metodologia applicata in sede di relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento originario), si stima una perdita di gettito di circa -0,7 milioni di euro su base annua.

Si indicano, nella tabella che segue, gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame:

	2014	2015	2016
IVAFE	-0,7	-0,7	-0,7

In milioni di euro



Articolo 23. I dati relativi al quinquennio precedente il 2010, forniti dal Ministero della Giustizia, mostrano che le sentenze di condanna al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in applicazione della legge 117/88 sono stati pari a 5, con una liquidazione media di circa 49.000 euro. Si evidenzia che una stima dell'impatto finanziario della norma in esame, che allarga il campo di applicazione della normativa sopra menzionata, può essere quantificato in via approssimativa in circa 100.000 euro annui. Appare utile altresì evidenziare che le somme liquidate per le azioni di risarcimento del danno contro lo Stato, potranno eventualmente essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 117/88, la cui sfera di applicazione può essere estesa ai casi "de quo".

Con l'articolo 25, commi da 1 a 3, si provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'introduzione degli articoli 5, 6 e 7 e 23, i cui importi sono riepilogati nella seguente tabella:

Effetti norme procedure infrazione

	2014	2015	2016
<i>Estensione detrazioni Irpef ai soggetti non residenti Schumacker</i>	-1,4	-14,8	-11
<i>Estensione del nuovo regime dei minimi ai soggetti non residenti Schumacker</i>	0	-3,34	-2
<i>Successioni su titoli di debito estero</i>	-1,6	-1,6	-1,6
<i>IVAFE</i>	-0,7	-0,7	-0,7
<i>Responsabilità dei giudici</i>	-0,1	-0,1	-0,1
<i>Totale effetti da coprire</i>	-3,8	-20,54	-15,4



Copertura

<i>Riduzione contingente carburante per uso agricolo</i>	4	21	16
Effetti complessivi netti	0,2	0,46	0,6

Gli articoli di seguito indicati prevedono, invece, adempimenti ai quali è possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 2, recante disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri, alla lettera c) del comma 1, prevede l'inserimento dei divieti di reingresso nel sistema informativo Schengen. Trattasi di un adempimento a cui - pur in assenza della disposizione espressa rimarcata dalla Commissione europea - gli uffici competenti già provvedono a far data dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, che ne rappresenta il fondamento giuridico. La nuova norma, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 12, relativo alla partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni programmi e piani in materia ambientale comporta per le amministrazioni centrali e territoriali obblighi informativi rivolti verso il pubblico cui si farà fronte a invarianza della spesa.-

L'articolo 19, relativo alle nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assegna alla stessa nuovi poteri di indagine e di esecuzione per le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) e manipolazioni del mercato, nonché sulle violazioni dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate. Per l'espletamento di tali funzioni, l'Autorità si avvarrà, ad invarianza della spesa, anche della collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali di regolazione dell'energia e con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER).


Verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198, ha
avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato


21 NOV. 2013



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'intervento normativo ha come obiettivo quello di adeguare l'ordinamento nazionale al diritto dell'Unione europea, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 29 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nei casi per i quali la Commissione europea ha dato avvio nei confronti dello Stato italiano a casi di pre infrazione, nel quadro di sistemi EU pilot, nonché a procedure di infrazione.

La necessità di provvedere deriva non solo dalla pendenza di 8 procedure di infrazione avviate nei confronti dello Stato italiano a causa del non corretto recepimento della normativa europea nell'ordinamento nazionale, ma anche dalla necessità di prevenire l'avvio di 9 procedure di infrazione già preannunciate dalla Commissione europea nell'ambito del sistema EU pilot, nonché dalla necessità di attuare 2 regolamenti europei, 1 decisione del Consiglio e 1 sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In tal modo s'intende evitare la possibile irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti dello Stato italiano e l'incertezza normativa che deriva dalla vigenza di una legislazione contrastante con il diritto dell'Unione.

L'inserimento, nel presente schema di disegno di legge, della delega al Governo in materia di inquinamento acustico (articolo 16), finalizzata ad armonizzare la normativa nazionale di settore con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e il regolamento (CE) n. 765/2008, si rende necessario per evitare che, in futuro, si ripropongano le difficoltà riscontrate a livello territoriale nell'elaborazione delle mappe e dei piani di gestione del rumore ambientale, da trasmettere periodicamente alla Commissione. La mancanza di procedure univoche e standard uniformemente applicabili a tutti i livelli territoriali ha, infatti, impedito il rispetto dei termini di invio alla Commissione delle mappe e dei piani di gestione italiani, causando in tal modo l'avvio della procedura di infrazione 2013/2022. Tale procedura avrà un decorso autonomo rispetto alla norma in questione, ma, al fine garantire il rispetto delle prossime scadenze previste periodicamente dalla direttiva 2002/49/CE ed evitare l'avvio di nuove procedure di infrazione, occorrerà armonizzazione l'intera materia.

Non trattandosi di fornire al Governo un celere strumento di attuazione di direttive esposte all'avvio di procedure di infrazione per mancato recepimento, tale delega, nel rispetto dello spirito della legge di riforma n. 234/2012, e in particolare dell'articolo 30, comma 3, lettera c) della stessa, è stata inserita nel presente schema di disegno di legge, anziché nella legge di delegazione europea 2013 – 2^a semestre.

Con la stessa logica di cui al precedente paragrafo, è stata inserita anche la delega in materia di salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca (articolo 11), finalizzata a chiudere la procedura di infrazione 2011/2098 per non corretto recepimento della direttiva 93/103/CE.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento normativo in esame s'inquadra all'interno degli strumenti previsti per consentire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea, in esecuzione dell'obbligo costituzionale posto dall'art. 117 Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il disegno di legge in esame modifica talune disposizioni di livello primario vigenti al fine di adeguarne i contenuti al diritto dell'Unione europea, intervenendo, in particolare, nei seguenti settori:

- libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi;
- fiscalità;
- lavoro e di politica sociale;
- ambiente;
- tutela della concorrenza;
- protezione del diritto di autore;
- ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, sia in relazione all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea sia in relazione al riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni.

L'omogeneità del contenuto delle disposizioni del disegno di legge è assicurata dalla comune finalità di un esatto e completo adempimento di obblighi europei.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Le disposizioni contenute nei seguenti articoli sono compatibili con il riparto delle competenze legislative fra Stato e Regioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 1 relativo alla conferimento delle borse di studio è compatibile in quanto la normativa del diritto di cittadinanza è di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera i) della Costituzione.

L'articolo 2 relativo al rimpatrio di cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare è compatibile in quanto la normativa del diritto di cittadinanza è di competenza dello Stato.

L'articolo 3 relativo alla sostituzione della marcatura CE dei condotti e camini in plastica con certificato di idoneità è compatibile in quanto la materia del diritto di circolazione dei beni è di competenza dello Stato.

L'articolo 4 prevede che per le attività occasionali e transfrontaliere di investigazione privata un regime autorizzatorio semplificato è compatibile in quanto la normativa del diritto di circolazione delle persone è di competenza dello Stato.

Gli articoli 5 (non residenti Schumacker) 6 (imposte di successione) e 7 (IVAFE) in materia fiscale sono compatibili in quanto afferiscono alla materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera e) della Costituzione.

L'articolo 8, relativo alla riscossione delle risorse proprie dell'Unione, riguarda i profili tributari dei rapporti dello Stato con l'Unione, materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere a) ed e), Costituzione.

L'articolo 9 attua il sistema europeo di vigilanza sulle negoziazioni finanziarie, dettando disposizioni a tutela del risparmio e dei mercati finanziari, materia, anch'essa di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e), Costituzione.

L'articolo 10, riguarda la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, materia di competenza concorrente dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione.

L'articolo 11 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, è compatibile con la competenza concorrente dello Stato sulla materia della tutela e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Costituzione.

Gli articoli 12 (partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni programmi e piani in materia ambientale), 13 (richiami vivi), 14 (INSPIRE), 15 (valutazione di impatto ambientale), 16 (inquinamento acustico) e 17 (danno ambientale) contengono norme in materia ambientale, legislazione di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) Costituzione.

L'articolo 18 relativo agli affidatari degli incarichi di progettazione è compatibile in quanto la normativa sulla concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione.

L'articolo 19 attribuisce all'Autorità nazionale per l'energia elettrica e il gas funzioni di monitoraggio delle attività di negoziazione dei prodotti energetici all'ingrosso. La norma predisposta a tutela della concorrenza, attiene alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione.

L'articolo 20 elimina l'obbligo di presidio degli impianti di distribuzione del carburante, finora previsto solo nelle aree urbane. La norma è compatibile in quanto la normativa della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione.

L'articolo 21 riguarda la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali. La norma è compatibile in quanto la normativa della concorrenza è di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e) Costituzione.

L'articolo 22 prevede l'applicazione della disciplina dei ritardi di pagamento anche ai contratti di esecuzione dei lavori pubblici.

L'articolo 23 prevede la responsabilità dello Stato in caso di manifesta violazione del diritto dell'Unione da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado. La norma attiene alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme contenute nel provvedimento non impattano con i principi richiamati dall'articolo 118 della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Nel presente disegno di legge non sono contenute norme di rilegificazione, mentre si è fatto ricorso alla delegificazione nell'articolo 15 in materia di VIA, dato che le soglie di assoggettabilità alla procedura di VIA, attualmente previste per i progetti di opere o lavori descritti nell'Allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006, saranno ridefinite con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Inoltre, all'articolo 4, in materia di attività occasionali e transfrontaliere di investigazione privata, è previsto un regime autorizzatorio semplificato. Pertanto, ai fini dello svolgimento dei servizi anzidetti, viene prevista la semplice notifica alla competente autorità nazionale, la quale si riserva dieci giorni di tempo per la valutazione di eventuali circostanze ostative. Si tratta, in sostanza, di un'ipotesi di silenzio assenso che concilia le esigenze di flessibilità organizzativa e di completo adeguamento alla direttiva 2006/123/CE, evidenziate dalla Commissione europea, con quelle di tutela della sicurezza.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non sussistono progetti di legge, attualmente all'esame del Parlamento, vertenti su materie analoghe.

Per quanto concerne l'articolo 11, recante delega per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, esso ricalca, per la sola parte relativa al settore delle navi da pesca, la delega al Governo contenuta nel disegno di legge A.C. 5368 predisposto nel corso della XVI legislatura, il cui iter, però, non era stato completato prima della fine della legislatura stessa.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Con riferimento all'articolo 8, recante norma volta ad accelerare la riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione del Consiglio n. 2007/436, si richiama la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze n. 12262 e 12578 del 15 aprile 2010; n. 26311 del 1° ottobre 2009; n. 5247 del 17 dicembre 2007 e n. 19194 del 6 settembre 2006), secondo la quale la riscossione delle risorse proprie dell'Unione europea è assimilabile ai diritti di confine che, occorre riscuotere immediatamente, per porre la merce in posizione di libera pratica.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del presente disegno di legge.

PARTE II. Contesto normativo europeo e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Di seguito si elencano le procedure d'infrazione e i casi Eu Pilot che il presente disegno di legge è volto a risolvere:

art.	rubrica	
1	Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero.	Caso Eu Pilot 5015/13/EACU
2	Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri.	Corte di giustizia UE Sentenza pregiudiziale del 6/12/2012 (C- 430/11)
3	Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica.	Procedura d'infrazione 2008/4541
4	Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia.	Caso EU Pilot 3690/12/MARKT
5	Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o SEE, producono e/o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (c.d. "non residenti Schumacker")	Procedura d'infrazione 2013/2027
6	Disciplina in materia d'imposta di successione. Esenzione in favore degli organismi senza scopo di lucro, fondazioni e associazioni costituite all'estero e titoli di stato).	Procedure d'infrazione 2012/2156 e 2012/2157
7	Modifiche alla disciplina delle Imposte sul Valore delle Attività Finanziarie all'Estero (IVAFE)	Caso EU Pilot 5095/13/TAXU
10	Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro	Procedura di infrazione 2010/4227
11	Delega in materia di salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca.	Procedura di infrazione 2011/2098

12	Elaborazione di piani e programmi in materia ambientale	Caso EU Pilot 1484/10/ENVI
13	Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.	Caso EU pilot 1611/10/ENVI
14	Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE)	Caso EU pilot 4467/13/ENVI
18	Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti, relative agli affidatari di incarichi di progettazione.	Caso Eu Pilot 4680/13/MARKT
20	Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane.	Caso EU PILOT 4734/13/MARK
21	Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale)	Procedura di infrazione 2013/4202
22	Norme di interpretazione e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante «Attuazione della direttiva 2000/35/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»	Caso EU PILOT 5216/13/ENTR
23	Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea.	Procedura di infrazione n. 2009/2230 e sentenza di condanna della Corte di Giustizia UE del 2/11/2011 (C-379/10)

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non impatta con obblighi internazionali.

L'articolo 2, comma 1, lettera d), relativo al rimpatrio di cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare nel nostro Paese, prevede, in conformità alla Convenzione di applicazione dell'Accordo Schengen ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, l'inserimento, nel sistema informativo Schengen, dei divieti di reingresso irrogati dal Prefetto con decreto di espulsione.

L'articolo 11 conferisce delega al Governo per il riordino delle disposizioni normative nazionali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a bordo delle navi da pesca, al fine di garantire il rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali riguardanti la medesima materia.

L'articolo 14, comma 1, lettera s), relativo all'infrastruttura per l'informazione territoriale, prevede l'obbligo delle autorità pubbliche di fornire agli organismi istituiti da accordi internazionali, di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai set di dati territoriali ed ai servizi ad essi relativi.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non pendono, al momento, innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea giudizi inerenti alle materie trattate dal disegno di legge in esame.

Le disposizioni dell'articolo 2, relative al rimpatrio di cittadini stranieri in condizioni di soggiorno irregolare nel nostro Paese, qualora siano titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità rilasciato da un altro Stato UE, mirano ad adeguarsi al contenuto della sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia UE del 6/12/2012 (C-430/11). Tale sentenza ha confermato altresì la sostanziale necessità di adeguare il reato di ingresso e soggiorno illegale a quello dell'espulsione.

Le disposizioni dell'articolo 3 relative alla sostituzione dell'obbligo di marcatura CE con il concetto di idoneità dei condotti o camini in plastica ai fini della loro commercializzazione, mirano ad ottemperare alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-385/10), la quale ha stabilito che la normativa dell'Unione europea (artt. 34 e 37 TFUE e la direttiva 89/106/CEE, come modificata dal regolamento 1882/2003) “osta a prescrizioni nazionali che subordinano d'ufficio la commercializzazione di prodotti all'apposizione della marcatura CE”.

Le disposizioni dell'articolo 21 relative alla protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali, mirano ad adeguarsi al contenuto della sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 della Corte di Giustizia dell'Unione europea (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO). In particolare, la Corte ha ritenuto che un corretto bilanciamento tra l'interesse del titolare del diritto di autore, da un lato, e, dall'altro, gli interessi dei terzi che in buona fede avevano fabbricato e commercializzato prodotti caduti in pubblico dominio prima della dell'entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di diritti di autore, non possa consentire alle imprese di sfruttare modelli di design industriale senza pagare i relativi diritti di autore per un periodo superiore ai 5 anni.

Le disposizioni dell'articolo 23, relative alla responsabilità dello Stato per violazione grave e manifesta del diritto europeo, costituiscono ottemperanza della sentenza di condanna della Corte di giustizia Ue del 24 novembre 2011, causa C-379/10, *Commissione c. Italia*, con la quale la legge Vassalli è stata ritenuta contraria al diritto europeo nella misura in cui, da un lato “*esclude qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati a singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale di ultimo grado, qualora tale violazione consegua a una interpretazione di norme di diritto o a una valutazione di fatti e prove operate dall'organo giurisdizionale medesimo*”; dall'altro “*limita tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave.*”

Tale sentenza applica la giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa, in generale, alla responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione europea (si vedano i noti casi *Francovich*, *Brasserie du pêcheur* e *Factortame*) e, in particolare, la giurisprudenza della Corte relativa alla responsabilità degli Stati membri per fatto imputabile all'autorità giudiziaria (vd.

sentenza 13 giugno 2006, causa 173/03, *Traghetti del Mediterraneo* e sentenza 30 settembre 2003, causa 224/01, *Köbler*).

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel disegno di legge.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non sono emerse indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sui medesimi oggetti da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Una nuova definizione normativa è prevista all'articolo 15, relativo alla assoggettabilità dei progetti a procedura di valutazione di impatto ambientale. Il comma 1, lettera a) fornisce una nuova definizione di progetto intesa a ricomprendere “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo”.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella per la maggior parte delle disposizioni del disegno di legge, considerata la necessità di non alterare testi base che disciplinano la materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nello schema di disegno di legge è presente una norma di interpretazione autentica all'articolo 22 che reca una disposizione finalizzata a fugare dubbi sul corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento applicabile anche ai contratti di esecuzione dei lavori pubblici.

E' presente all'articolo 21 in materia di diritti d'autore, una disposizione di reviviscenza di una norma precedentemente abrogata. Tale disposizione, infatti, ripristina l'originario periodo transitorio quinquennale di mancata protezione dei diritti d'autore dei disegni e modelli industriali, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni, nel rispetto anche del principio di proporzionalità sancito dalla Corte di giustizia.

Entrambe le norme hanno effetto retroattivo.

Tra le disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente si segnala l'articolo 5 relativo al regime fiscale dei cd “non residenti Schumacker”. Esso introduce una deroga alla regola generale fissata al comma 1, dell'articolo 24 del TUIR, il quale, nel definire i criteri generali di determinazione dell'imposta sui redditi dovuta dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato (cosiddetti “non residenti Schumacker), esclude questi ultimi dalla fruizione dei medesimi benefici fiscali previsti in favore dei soggetti residenti. La deroga introdotta con l'articolo 5 del presente disegno di legge consente a tali soggetti di beneficiare dei medesimi sgravi fiscali accordati ai soggetti residenti e opera a condizione che il contribuente produca il 75% del suo reddito in Italia, risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero in uno Stato aderente al SEE, assicuri un adeguato scambio di informazioni e non goda di agevolazioni fiscali analoghe nel predetto Stato.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non sussistono altre deleghe aperte in ordine alle materie oggetto delle disposizioni contenute nel presente disegno di legge.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Atti attuativi del presente disegno di legge sono previsti dai seguenti articoli:

l'articolo 11, in materia di salute e sicurezza a bordo delle navi da pesca, prevede l'adozione di un decreto legislativo entro 4 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge. Il termine è adeguato considerata la necessità di acquisire sullo schema di decreto legislativo il parere della Conferenza Stato-regioni e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta.

l'articolo 15 in materia di VIA, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'Ambiente e tutela del territorio e del Mare che detti, per ogni tipologia di progetto previsto dall'Allegato IV del decreto legislativo n. 152/2006, criteri e soglie per l'assoggettamento alla procedura VIA sulla base dei criteri stabiliti all'Allegato V. Il termine per l'adozione del decreto (di novanta giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge) è ritenuto congruo, tenuto conto che sullo stesso decreto dovrà essere espresso il parere della Conferenza Stato-regioni;

l'articolo 16, in materia di inquinamento acustico, prevede l'adozione di un decreto legislativo entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il termine tiene conto della necessità di acquisire sullo schema di decreto legislativo il parere della Conferenza Stato-regioni e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla richiesta. Al Ministero dell'Ambiente è stata rappresentata la necessità di accelerare l'esercizio della delega, data la necessità di rispettare le prossime scadenze previste dalla direttiva 2002/49/CE.

l'articolo 19, comma 9, relativo alle nuove funzioni dell'Autorità per l'energia e il gas, prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità adotti con proprio regolamento la disciplina dei procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo in argomento sono stati utilizzati, nei diversi settori d'intervento, dati e riferimenti statistici già disponibili presso Amministrazioni ed Enti pubblici.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Settore legislativo
del Ministro per gli affari europei

Roma, 19.09.2013
Prot. 2261

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi
S E D E

Oggetto: schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013 bis. Procedure AIR e VIR.

Lo schema di disegno di legge in oggetto, la cui presentazione si inserisce nella fase di prima attuazione della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è costituito da una complessità di misure che, lette anche in correlazione al disegno di legge di delegazione europea, sono necessitate dall’esigenza da una parte di evitare allo Stato italiano l’avvio di procedure di infrazione per violazione della normativa europea, dall’altra di chiudere quelle già in corso.

Nella relazione illustrativa sono indicati, per ciascun articolo, gli impatti e le motivazioni delle opzioni regolatorie adottate, coerenti con le osservazioni e le specifiche richieste di modifica delle disposizioni nazionali rappresentate dalla Commissione europea.

Si è provveduto pertanto a consultare le amministrazioni interessate e con esse a concordare il contenuto delle singole disposizioni, finalizzate a superare le situazioni di pre-infrazione e infrazione.

Sul testo verranno consultate le Regioni, in quanto dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni in sessione europea, come previsto dalla legge n. 234 del 2012.

Successivamente all’entrata in vigore della legge, si potrà procedere allo svolgimento della VIR sulle normative oggetto di modifica, con specifica considerazione degli effetti derivanti dalle misure anti infrazione.

Il Capo dell’Ufficio legislativo
Avv. Sergio Fiorentino

VISTO
Roma,
Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis."

Parere, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Repertorio atti n. 144/C512 del 17 ottobre 2013

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO**

Nella odierna sessione europea del 17 ottobre 2013:

VISTO l'articolo 29, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea dispone che, con riferimento ai contenuti di cui al successivo articolo 30, comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea», completato dall'indicazione: «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della citata legge n. 234/2012 il quale stabilisce che questa Conferenza esprima un parere sullo schema dei disegni di legge recanti la legge europea e la legge di delegazione europea e che decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, i disegni di legge sono presentati al Parlamento anche in mancanza di tale parere;

VISTA la nota n. 0006573 - DAGL/51056/19.3.101 dell'11 ottobre 2013 con la quale Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso lo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", che è stata inviato alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che ai fini dell'esame di detto provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 16 ottobre 2013 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno espresso un parere favorevole sul disegno di legge condizionato all'accoglimento di una proposta emendativa relativa all'articolo 15 recante disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA); in particolare, hanno chiesto che il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, di cui alla lett. "d" del medesimo articolo 15, sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e non con il parere, come ivi previsto; inoltre, sempre con riferimento all'articolo 15, hanno evidenziato l'opportunità di inserire disposizioni transitorie per le procedure di VIA già in corso;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno dichiarato la propria disponibilità all'accoglimento di detta proposta;

PUBBLICAZIONE IN UNO DEI QUOTIDIANI ITALIANI



Prot: RGS 0094746/2013



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna sessione europea di questa Conferenza, le Regioni hanno consegnato un documento (All.A) in cui esprimono parere favorevole in merito al provvedimento in esame condizionato all'accoglimento della seguente modifica: all'articolo 15, comma 1, lett. d), sostituire la parola "sentita" con le parole "d'intesa con"; inoltre, hanno segnalato la necessità di prevedere, nelle more dell'approvazione del disegno di legge, modalità condivise di gestione provvisoria delle autorizzazioni in corso;

CONSIDERATO che il Governo ha dichiarato che la proposta formulata dalle Regioni può trovare accoglimento;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, come modificato dall'articolo 29, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis." trasmesso, con nota n. 0006573 - DAGL/51056/19 3.101 dell'11 ottobre 2013, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi nei termini di cui in premessa e dell'allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Roberto G. Marino



Il Presidente
Graziano Delia



Prot: RGS 0094746/2013

CONFERMATO NELLA SEDUTA
DEL 17-10-2013CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/104/SR-COM1-2/C3

**PARERE SUGLI SCHEMI DI DISEGNO DI LEGGE RECANTI
“DISPOSIZIONI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI
DALL’APPARTENENZA DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA – LEGGE
EUROPEA 2013-BIS”**

E

**“DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE
EUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA –
LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2013 – SECONDO SEMESTRE”**

Punto 1) e 2) OdG Conferenza Stato-Regioni - sessione europea

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sugli schemi di disegno di legge recanti “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis” e “Delega al governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre”

Per quanto riguarda lo schema di disegno di legge recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013-bis”, la Conferenza condiziona il parere favorevole all’accoglimento della seguente modifica, con riferimento alle disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale:

- all’articolo 15, comma 1, lettera d), sostituire la parola “sentita” con le parole “**d’intesa con**”.

Sempre con riferimento allo stesso articolo, la Conferenza segnala, infine, la necessità di prevedere, nelle more dell’approvazione del disegno di legge, modalità condivise di gestione provvisoria delle autorizzazioni in corso.

Roma, 17 ottobre 2013



DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA
CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI
BENI E DEI SERVIZI

ART. 1.

(Modifica alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio universitarie per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU).

1. All'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 398, le parole: « di cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nelle università italiane »; le parole: « estere ed internazionali » sono soppresse e dopo le parole: « di livello universitario, » sono inserite le seguenti: « ubicate in uno Stato diverso da quello di residenza, ».

ART. 2.

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro del-

l'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309 »;

b) all'articolo 5, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

« 7-*bis*. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-*ter*. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-*bis* è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-*quater*. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato »;

c) all'articolo 13, prima del comma 4 è inserito il seguente:

« *3-septies*. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-*bis*, 14, comma 5-*ter*, o 14, comma 5-*quater*, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 »;

d) all'articolo 13, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

« *14-bis*. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388.

14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinvio verso tali Stati »;

e) all'articolo 14, comma 5-*bis*, primo periodo, dopo le parole: « l'allontanamento dal territorio nazionale » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza »;

f) all'articolo 16, comma 1, le parole: « per un periodo non inferiore a cinque anni » sono soppresse;

g) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-*bis* o all'articolo 14, commi 5-*ter* e 5-*quater*, la

misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni ».

ART. 3.

(Disposizioni in materia di commercializzazione in Italia di camini o condotti in plastica. Procedura di infrazione n. 2008/4541).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegato IX alla parte quinta, parte II, punto 2.7, primo periodo, le parole: « su cui sia stata apposta la marcatura “CE” » sono sostituite dalle seguenti: « idonei all'uso previsto ».

ART. 4.

(Disposizioni in materia di servizi investigativi privati in Italia. Caso EU Pilot 3690/12/MARKT).

1. All'articolo 134-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: « Le imprese di vigilanza privata » sono inserite le seguenti: « o di investigazione privata »;

b) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Ai fini dello svolgimento dei servizi transfrontalieri e di quelli temporanei di investigazione privata e di informazioni commerciali, le imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea notificano al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza le attività che intendono svolgere nel territorio nazionale, specificando le autorizzazioni possedute, la tipologia dei servizi, l'ambito territoriale nel quale i servizi dovranno essere svolti e la durata degli stessi. I relativi servizi hanno inizio decorsi dieci

giorni dalla notifica, salvo il caso che entro detto termine intervenga divieto del Ministero dell'interno, motivato per ragioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza ».

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 5.

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti « non residenti Schumacker »). Procedura di infrazione n. 2013/2027).

1. All'articolo 24 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 1, nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, l'imposta dovuta è determinata sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23, a condizione che il reddito prodotto dal soggetto nel territorio dello Stato italiano sia pari almeno al 75 per cento del reddito dallo stesso complessivamente prodotto e che il soggetto non goda di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza ».

2. La lettera *b*) del comma 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituita dalla seguente:

« *b*) i soggetti non residenti, ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un ade-

guato scambio di informazioni, i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto ».

ART. 6.

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156 e n. 2012/2157).

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti negli Stati appartenenti all'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo nonché, a condizione di reciprocità, per gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituiti in tutti gli altri Stati »;

b) all'articolo 12, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera h) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ivi compresi i corrispondenti titoli del debito pubblico emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo »;

2) alla lettera i), dopo la parola: « equiparati » sono inserite le seguenti: « , ivi compresi i titoli di Stato e gli altri titoli ad essi equiparati emessi dagli Stati appartenenti all'Unione europea e dagli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ».

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU).

1. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 18, le parole: « delle attività finanziarie detenute » sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti »;

b) al comma 20, le parole: « delle attività finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « dei prodotti finanziari » e le parole: « detenute le attività finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « detenuti i prodotti finanziari »;

c) al comma 21, le parole: « detenute le attività finanziarie » sono sostituite dalle seguenti: « detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

ART. 8.

(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano alle entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007,

né all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

ART. 9.

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*quater*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La Banca d'Italia, la Consob, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza »;

b) all'articolo 4-*quater*, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-*bis*, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. »;

c) all'articolo 193-*quater*, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza ».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
E DI POLITICHE SOCIALI

ART. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227).

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*), e al comma 3. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. »;

b) all'articolo 29, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. ».

ART. 11.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel settore delle navi da pesca. Procedura di infrazione n. 2011/2098).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di tutela della salute

e della sicurezza dei lavoratori per il settore delle navi da pesca, al fine di coordinare le relative disposizioni speciali, contenute nel decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, con le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori nel territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di sesso e alla condizione dei lavoratori immigrati.

3. Il decreto legislativo attuativo della delega di cui al comma 1 è adottato, realizzando il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, tenendo conto della normativa nazionale di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nel settore delle navi da pesca, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione;

b) garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;

c) applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità dei luoghi stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;

d) definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell'emergenza;

e) determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione;

f) applicazione delle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per quanto non disciplinato dal decreto legislativo di cui all'alinea;

g) riformulazione dell'apparato sanzionatorio penale e amministrativo e adeguamento delle relative sanzioni alle peculiarità del settore delle navi da pesca, nel rispetto dei seguenti principi e criteri specifici:

1) coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con la peculiare disciplina della responsabilità e delle funzioni di ciascun soggetto, con particolare riguardo:

1.1) alla disciplina del lavoro nel settore delle navi da pesca;

1.2) alla figura del comandante, nei casi in cui non rivesta il ruolo di datore di lavoro, dirigente o preposto;

2) razionalizzazione e rimodulazione delle sanzioni secondo i seguenti criteri:

2.1) previsione della sanzione dell'ammenda da un minimo di euro 500 fino ad un massimo di euro 4.500 per le infrazioni formali, dell'arresto da un minimo di tre mesi fino a un massimo di sei mesi per le infrazioni che ledono più gravemente la salute e la sicurezza dei lavoratori marittimi e dell'arresto da un minimo di due mesi fino a un massimo di quattro mesi ovvero dell'ammenda da euro 750 fino a euro 6.400 negli altri casi;

2.2) rimodulazione del sistema sanzionatorio amministrativo, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma di denaro da un minimo di 50 euro a un massimo di 6.600 euro;

h) semplificazione degli adempimenti formali nel rispetto dei livelli di tutela;

i) abrogazione espressa delle norme incompatibili.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari europei e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo schema è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali si esprimono entro quaranta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal presente articolo e con la medesima procedura, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, le parole: « e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, » sono soppresse;

b) al comma 3, le parole: « al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, » sono soppresse.

7. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non

devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

ART. 12.

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI).

1. All'articolo 3-*sexies* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *1-bis.* Nel caso di piani o programmi da elaborare a norma delle disposizioni di cui all'allegato I alla direttiva 2003/35/CE, ai quali non si applica l'articolo 6, comma 2, del presente decreto l'autorità competente all'elaborazione e all'approvazione dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi.

1-ter. Dei piani e programmi di cui al comma *1-bis* l'autorità competente dà avviso per mezzo della stampa e mediante pubblicazione nel proprio sito *web*. L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o programma, dell'autorità competente e delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma medesimo.

1-quater. L'autorità competente mette altresì a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito *web*.

1-quinquies. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma *1-ter*, chiunque può prendere visione del piano o programma e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta.

1-sexies. L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma.

1-septies. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito *web* dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico ».

ART. 13.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Caso EU Pilot 1611/10/ENVI).

1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: « dalle regioni » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis, ».

ART. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI).

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2), dopo la parola: « terzi, » sono inserite le seguenti: « che possono accedere alla rete ai sensi dell'articolo 7 e »;

b) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) riguardano un territorio soggetto alla sovranità italiana »;

c) all'articolo 1, comma 5, le parole: « lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera b) »;

d) all'articolo 1, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il presente decreto si applica ai *set* di dati territoriali detenuti dai comuni o per conto di essi soltanto nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione da parte dei predetti enti è espressamente previsto dalle norme vigenti. »;

e) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

« *i-bis*) terzi: qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica »;

f) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: « i metadati » sono inserite le seguenti: « in conformità con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo e »;

g) il comma 4 dell'articolo 4 è abrogato;

h) all'articolo 6, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis*. I servizi di conversione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), sono combinati con gli altri servizi di cui al medesimo comma 1 in modo tale che tutti i servizi operino in conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo »;

i) all'articolo 6, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« *3-bis*. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale e ambientale di cui all'articolo 11, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 23, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede affinché le informazioni, compresi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessarie per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al comma 1, siano messe a disposizione delle autorità

pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l'uso a tal fine »;

l) all'articolo 7, comma 4, le parole: « Il servizio » sono sostituite dalle seguenti: « Un servizio »;

m) all'articolo 7, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. »;

n) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « con le regole tecniche definite dai decreti di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo n. 82 del 2005 » sono inserite le seguenti: « e con le disposizioni di esecuzione adottate a livello europeo. In caso di disallineamento delle regole tecniche nazionali rispetto alle disposizioni di esecuzione europee si procede all'aggiornamento dei decreti, con le modalità di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 »;

o) all'articolo 9, comma 4, lettera b), le parole: « agli accordi o » sono sostituite dalla seguente: « alle »;

p) all'articolo 9, comma 6, dopo le parole: « Le disposizioni » sono inserite le seguenti: « del comma 3 e »;

q) all'articolo 9, comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , in particolare quando sono coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati »;

r) all'articolo 10, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numeri 1) e 2), forniscono alle autorità pubbliche degli altri Stati membri e alle istituzioni e organismi europei l'accesso ai *set* di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le dispo-

sizioni di esecuzione adottate a livello europeo. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa »;

s) all'articolo 10, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. Le autorità pubbliche forniscono, su base reciproca e equivalente, agli organismi istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea e l'Italia sono parte, l'accesso ai *set* di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. I *set* di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, forniti sia ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull'ambiente sia al fine di adempiere agli obblighi informativi in virtù della legislazione europea in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa »;

t) all'articolo 12, comma 5, dopo le parole: « del pubblico » sono inserite le seguenti: « , in via permanente, »;

u) l'allegato IV è abrogato.

ART. 15.

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale).

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Per le opere pubbliche, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti in conformità al-

l'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Negli altri casi il progetto preliminare e quello definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente ai fini della valutazione ambientale »;

b) all'articolo 5, comma 1, la lettera h) è abrogata;

c) all'articolo 6, comma 6, lettera b), le parole: « che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 39 » sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 7, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; per tali progetti, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate le disposizioni che definiscono i criteri e le soglie per ciascuna tipologia di progetto prevista nell'allegato IV per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20, sulla base dei criteri stabiliti nell'allegato V »;

e) all'articolo 6, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le soglie previste nell'allegato IV cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 7, lettera c), del presente articolo »;

f) all'articolo 12, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito *web* dell'autorità competente »;

g) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La decisione finale è pubblicata nei siti *web* delle autorità interessate, con indicazione del luogo in cui è possibile

prendere visione del piano o programma adottato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria. Sono inoltre resi pubblici, attraverso la pubblicazione nei siti *web* delle autorità interessate:

a) il parere motivato espresso dall'autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui l'autorità competente illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e in cui si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 »;

h) all'articolo 20, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso per mezzo della stampa e nel sito *web* dell'autorità competente. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli avvisi per mezzo della stampa sono eseguiti a cura e spese del proponente. Nel caso di progetti di competenza statale, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione regionale. Nel caso di progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la pubblicazione è eseguita su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Nell'avviso, predisposto utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito *web* dell'autorità competente, sono indicati la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di

ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, presso i comuni nel cui territorio il progetto è localizzato e, nel caso di progetti di competenza statale, anche presso la sede delle regioni e delle province autonome interessate. I principali elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito *web* dell'autorità competente »;

i) all'articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La pubblicazione di cui al comma 1, predisposta utilizzando l'apposito formato reso disponibile nel sito *web* dell'autorità competente, deve indicare la procedura e la data di avvio, il proponente, la localizzazione, con una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni »;

l) al comma 1 dell'articolo 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Della notifica è data evidenza pubblica attraverso il sito *web* dell'autorità competente. »;

m) il punto 7-ter) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 7-ter) Attività di esplorazione in mare e sulla terraferma per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h)*, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, adottato per il recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio »;

n) al punto 10), terzo trattino, dell'allegato II alla parte seconda, la parola: « extraurbane » è soppressa;

o) il punto 17) dell'allegato II alla parte seconda è sostituito dal seguente:

« 17) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi, nonché siti per lo stoccaggio geologico del biossido di carbonio, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 14 settembre 2011,

n. 162, adottato per il recepimento della direttiva 2009/31/CE relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio»;

p) la lettera h) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda è sostituita dalla seguente:

«h) costruzione di strade urbane di scorrimento o di quartiere ovvero potenziamento di strade esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, cessano di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

4. Le modifiche introdotte dal comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c), del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

5. L'articolo 23 della legge 6 agosto 2013, n. 97, è abrogato.

ART. 16.

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008).

1. Al fine di assicurare la completa armonizzazione della normativa nazionale

in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e con la direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché secondo i seguenti principi e criteri specifici:

a) coerenza dei piani degli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, con i piani di azione, con le map-pature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE e di cui agli articoli 2, comma 1, lettere *o)*, *p)* e *q)*, 3 e 4 nonché agli allegati 4 e 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nonché con i criteri previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge n. 447 del 1995, e successive modificazioni;

b) recepimento nell'ambito della normativa nazionale, come disposto dalla direttiva 2002/49/CE e dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge n. 447 del 1995;

c) armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

d) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;

e) adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;

f) adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge n. 447 del 1995 e armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, e con l'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni;

g) semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;

h) introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447 del 1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2000, e dai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 della legge n. 447 del 1995, per il graduale e strategico adeguamento ai principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;

i) adeguamento della disciplina riguardante la gestione e il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione, previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo *iter* di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone

norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;

l) armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

m) adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

4. Dall'attuazione della delega legislativa prevista dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 17.

(Ulteriori disposizioni in materia di danno ambientale).

1. All'articolo 298-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettere *a)* e *b)*, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2, »;

b) al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) al danno ambientale di cui all'articolo 300, comma 1, causato da un'attività svolta in modo doloso o colposo in violazione di leggi o provvedimenti »;

c) al comma 2, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui al comma 1, lettere a) e b), ».

2. All'articolo 308, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: « misure di sicurezza astrattamente idonee » sono sostituite dalle seguenti: « opportune misure di sicurezza »;

b) alla lettera b), dopo le parole: « in tal caso » sono inserite le seguenti: « e nel caso di cui alla lettera a) ».

3. All'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in forma specifica e, se necessario per equivalente patrimoniale, » sono soppresse;

b) al comma 2, primo e secondo periodo, dopo le parole: « danno ambientale » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 300, comma 2, »;

c) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « gli stessi sono obbligati » sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II della presente parte, »;

d) al comma 2, terzo periodo, le parole: « somme corrispondenti » sono sostituite dalle seguenti: « somme necessarie per l'adozione delle misure di riparazione »;

e) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Quando si verifica un danno ambientale di cui all'articolo 298-*bis*, comma 1, lettera *b-bis*), i responsabili

sono obbligati, per qualsiasi tipo di matrice ambientale danneggiata, alla rimessa in pristino stato. In caso di impossibilità o di eccessiva onerosità, il risarcimento del danno ambientale è dovuto per equivalente »;

f) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Oltre alle misure di ripristino o, nei casi previsti dal comma 2, al risarcimento per equivalente, sono a carico del responsabile i costi di cui all'articolo 302, comma 13 ».

4. All'articolo 313, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto » sono sostituite dalle seguenti: « termine di prescrizione dell'azione risarcitoria ».

5. All'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni in favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della presente parte, anche al fine di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 ».

6. Al comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e successive modificazioni, le parole da: « affluiscono al fondo » fino a: « dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 » sono sostituite dalle seguenti: « sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in conformità a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 317 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ».

CAPO V

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA

ART. 18.

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, relative agli affidatari di incarichi di progettazione. Caso EU Pilot 4680/13/MARKT).

1. All'articolo 90 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, le parole: « partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi » sono sostituite dalle seguenti: « essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi »;

b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. I divieti di cui al comma 8 non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori ».

ART. 19.

(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011).

1. Al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:

a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;

b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;

c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;

d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;

e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;

f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

2. I poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera *c)*, sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

3. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011,

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME), ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie, da euro 20.000 a euro 3 milioni, nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 ad euro 5 milioni, nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

7. In caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni am-

ministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.

8. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

ART. 20.

(Stazioni di distribuzione dei carburanti ubicate nelle aree urbane. Caso EU PILOT 4734/13/MARKT).

1. All'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, le parole: « posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali » sono sostituite dalle seguenti: « ovunque siano ubicati ».

CAPO VI

ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 21.

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Procedura di infrazione n. 2013/4202).

1. All'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al de-

creto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, le parole: « e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data » sono sostituite dalle seguenti: « e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data ».

ART. 22.

(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR).

1. L'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, si interpreta nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti previsti dall'articolo 3, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difforni rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto al comma 4 del predetto articolo, e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano ai casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 231 del 2002 solo se più favorevoli per i creditori.

3. All'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le parole: « o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione » sono sostituite dalle seguenti: « o da talune sue caratteristiche ».

ART. 23.

(Responsabilità per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea. Procedura di infrazione n. 2009/2230).

1. Lo Stato è obbligato a risarcire il danno che, in pregiudizio di situazioni giuridiche soggettive, consegue alla violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea da parte di un organo giurisdizionale di ultimo grado, sempre che, quando ne ricorrono i presupposti, siano stati esperiti anche i mezzi straordinari di impugnazione. L'azione si prescrive decorsi tre anni.

2. Ai fini della determinazione della violazione grave e manifesta del diritto dell'Unione europea di cui al comma 1 si tiene conto, in particolare, del grado di chiarezza e di precisione della norma violata, del carattere intenzionale della violazione, della scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto, della posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, nonché della mancata osservanza, da parte dell'organo giurisdizionale di cui trattasi, dell'obbligo di rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 24.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 25, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 25.

(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura).

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli 5, 6 e 7, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 20,44 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002, in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, alla modifica del citato decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26 febbraio 2002, in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura di cui al medesimo comma 2 e a quelle già intervenute.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23, valutati in euro 100.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, a decorrere dal medesimo anno

2014, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione del comma 2 del presente articolo.

5. Il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 23. Nel caso che si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, il Ministro della giustizia ne dà tempestiva comunicazione al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede, con proprio decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA

€ 4,60



17PDL0014350